SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 135° — Numero 299

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 23 dicembre 1994** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

RINNOVO ABBONAMENTI «GAZZETTA UFFICIALE»

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ha dato inizio alla campagna abbonamenti alla *Gazzetta Ufficiale* per l'anno 1995.

Sono stati predisposti appositi bollettini di c/c postale che saranno inviati direttamente al domicilio di tutti gli abbonati 1994.

Per facilitare il rinnovo degli abbonamenti stessi ed evitare ritardi e/o disguidi, si prega di utilizzare esclusivamente uno di tali bollettini (il «premarcato» nel caso in cui non si abbiano variazioni, il «predisposto» negli altri casi) evitando, se possibile, altre forme di versamento.

Eventuali maggiori chiarimenti possono essere richiesti telefonicamente ai numeri (06) 85082149 - 85082221.

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

94A7985

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 ottobre 1994, n. 699.

Regolamento recante modificazioni di talune circoscrizioni territoriali marittime.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'art. 16 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Visti gli articoli 1 e 2 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;

Vista la tabella delle circoscrizioni territoriali della marina mercantile, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1956, n. 1250, e successive modificazioni;

Visto l'art. 17, comma 1, lettera *d)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Ritenuta la necessità di apportare modifiche alle circoscrizioni territoriali della Marina mercantile per adeguare le strutture periferiche dell'Amministrazione marittima alle nuove esigenze locali creando nuovi uffici locali marittimi e di istituire in luogo delle delegazioni di spiaggia di Falconara Marittima, Santo Spirito, Torre a Mare e Le Grazie, sezioni staccate rispettivamente delle capitanerie di porto di Ancona, Bari e La Spezia;

Attesa la necessità di ripartire i servizi delle capitanerie di porto di Ancona, Bari e La Spezia in rapporto alle esigenze dei traffici marittimi;

Ritenuto che occorre garantire la costante presenza dell'autorità marittima negli approdi di Falconara Marittima, Santo Spirito, Torre a Mare e Le Grazie, allo scopo di assicurare l'espletamento dei compiti delle capitanerie di porto di Ancona, Bari e La Spezia, per quanto riguarda i servizi amministrativi e di polizia connessi con l'attività marittima e del traffico;

Ritenuto opportuno mutare la denominazione dell'ufficio circondariale marittimo di Sibari in ufficio circondariale marittimo di Corigliano Calabro, in quanto la sede dell'ufficio predetto ricade nella giurisdizione di quest'ultimo comune e di procedere, in conseguenza, alla soppressione della delegazione di spiaggia di Corigliano Calabro;

Udito il parere del Consiglio di Stato, reso nella adunanza generale del 25 novembre 1993;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 settembre 1994;

Sulla proposta del Ministro della marina mercantile, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, della difesa e del tesoro;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Sono elevati al rango di uffici locali marittimi le delegazioni di spiaggia di Ventimiglia, Loano, Arenzano, Portofino, Rapallo, Lavagna, Riva Trigoso, Levanto, Portovenere, Lerici, Foce del Magra, Forte dei Marmi, Marina di Pisa, Castiglioncello, Vada, Cecina, Giglio (Isola), Castiglione della Pescaia, Talamone, Orbetello, Porto Ercole, Capraia (Isola), Marciana Marina, Porto Azzurro, Rio Marina, Santa Marinella, Ladispoli, Torvaianica, San Felice Circeo, Sperlonga, Ventotene, Mondragone, Castelvolturno, Torregaveta, Casamicciola, Forio d'Ischia, Piano di Sorrento, Massalubrense, Positano, Maiori, Cetara, S. Maria di Castellabate, Acciaroli, Marina di Pisciotta, Marina di Camerota, Scario, Sapri, Praia a Mare, Scalea, Diamante, Paola, Tropea, Bagnara, Bova Marina, Soverato, Catanzaro Marina, Cirò Marina, Cariati, Trebisacce, Policoro, Maruggio, Torre Cesarea, Torre S. Giovanni d'Ugento, Leuca (Capo Santa Maria), Tricase, Castro (Vaste), San Cataldo (Lecce), Giovinazzo, Margherita di Savoia, Lesina, Roseto degli Abruzzi, Tortoreto, Silvi, Martinsicuro, Cupra Marittima, Porto San Giorgio, Numana, Marotta, Gabicce a Mare, Riccione, Bellaria, Cervia, Goro, Porto Levante, Jesolo, Lignano Sabbiadoro, Marano Lagunare, Porto Nogaro, Muggia, S. Stefano di Camastra, S. Agata di Militello, Capo d'Orlando, Torre di Faro, Giardini, Pozzillo, Acicastello, Scoglitti, Portopalo, Terrasini, Isola delle Femmine, Mondello, Cefalù, Favignana (Isola), Marettimo, Castellammare del Golfo, Siniscola, Cala Gonone, Porto Cervo, Palau, Castelsardo, Porto Conte (Fertilia) e Bosa che assumono la corrispondente denominazione.

Art. 2.

1. È istituito l'ufficio locale marittimo di Lacco Ameno che assume la corrispondente denominazione.

Art. 3.

1. Le delegazioni di spiaggia di Le Grazie, Santo Spirito, Torre a Mare e Falconara Marittima sono soppresse; in luogo delle stesse sono istituite rispettivamente, la sezione staccata di Le Grazie della capitaneria di porto di La Spezia, le sezioni staccate di Santo Spirito e Torre a Mare della capitaneria di porto di Bari, la sezione staccata di Falconara Marittima della capitaneria di porto di Ancona.

Art. 4.

1. I comandanti delle capitanerie di porto di Bari, Ancona e La Spezia dispongono per l'assegnazione del personale alle predette sezioni staccate e per quanto concerne il funzionamento delle stesse.

Art. 5.

1. Le circoscrizioni territoriali degli uffici marittimi periferici del Ministero della marina mercantile, nell'ambito delle zone marittime di appartenenza, sono individuate nelle rispettive tabelle allegate al presente regolamento.

Art. 6.

1. L'ufficio circondariale marittimo di Sibari assume la denominazione di ufficio circondariale marittimo di Corigliano Calabro.

Art. 7.

1. La delegazione di spiaggia di Corigliano Calabro è soppressa.

Art. 8.

1. Il presente decreto entra in vigore al novantesimo giorno dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 ottobre 1994

SCÀLFARO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

FIORI, *Ministro dei trasporti e della navigazione*

BIONDI, *Ministro di grazia e giustizia*

PREVITI, *Ministro della difesa*

DINI, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli:* BIONDI

Registrato alla Corte dei conti il 14 dicembre 1994
Atti di Governo, registro n. 94, foglio n. 19

TABELLA I

CIRCOSCRIZIONI TERRITORIALI MARITTIME DEL MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Capitanerie di porto	GIURISDIZIONE LITORANEA				Giurisdizione (ai fini marittimi sul territorio delle province sottoindicate)
	Uffici circondariali marittimi	Limiti territoriali dei circondari	Uffici marittimi locali	Delegazioni di spiaggia	
DIREZIONE MARITTIMA DI GENOVA					
Imperia (1)	Sanremo	Dal confine con la francia ad Arma di Taggia inclusa	Ventimiglia	Bordighera Ospedaletti Arma di Taggia	Imperia Cuneo
		Da Arma di Taggia esclusa a Cervo incluso il corso		Riva S. Stefano Diano Marina	
Savona (2)	Alassio	Dal comune di Cervo escluso al comune di Loano incluso	Loano	Andora Laigueglia Albenga Ceriale	Savona Alessandria Asti Torino Aosta
		Dal comune di Loano escluso al comune di Varazze incluso	Varazze	Pietra Ligure Finale Ligure Noli Spotorno Albissola Marina Celle Ligure	
Genova		Da Varazze escluso a Camogli incluso	Camogli Arenzano	Cogoleto Voltri Prà Pegli Quinto Nervi Bogliasco/Pieve Sori Recco	Genova Piacenza Pavia Milano Como Sondrio Varese Novara Vercelli
	Santa Margherita Ligure	Da Camogli escluso a Moneglia incluso	Portofino Lavagna Rapallo Riva Trigoso Chiavari Sestri Levante	Moneglia	
La Spezia (3)		Da Moneglia escluso alla foce del torrente Parmignola	Levanto Portovenere Lerici Foce del Magra	Deiva Marina Framura Bonassola Monterosso al Mare Vernazza Rio Maggiore	La Spezia Parma Cremona Reggio Emilia Modena

(1) Con sezione staccata ad Imperia 2ª (Oneglia).
(2) Con sezione staccata a Vado Ligure.
(3) Con sezione staccata a Le Grazie.

TABELLA II

CIRCOSCRIZIONI TERRITORIALI MARITTIME DEL MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Capitanerie di porto	GIURISDIZIONE LITORANEA				Giurisdizione (ai fini marittimi sul territorio delle province sottoindicate)
	Uffici circondariali marittimi	Limiti territoriali dei circondari	Uffici marittimi locali	Delegazioni di spiaggia	
DIREZIONE MARITTIMA DI LIVORNO					
Marina di Carrara		Dalla foce del torrente Parmignola al comune di Forte dei Marmi escluso		Marina di Massa	Massa Carrara
Viareggio		Dal comune di Forte dei Marmi incluso al comune di Vecchiano escluso	Forte dei Marmi		Lucca Pistoia
Livorno		Dal comune di Vecchiano incluso al Fosso Camilla incluso, compresa l'Isola di Gorgona	Marina di Pisa Castiglioncello Vada Cecina	Gorgona (Isola)	Livorno, escluse l'Isola d'Elba e le altre isole dell'arcipelago toscano appartenenti alla provincia di Livorno, ma comprese le isole di Gorgona (appartenente alla provincia di Livorno), del Giglio e di Giannutri (appartenenti alla provincia di Grosseto) Pisa Firenze Arezzo Siena Grosseto
	Piombino	Dal fosso Camilla escluso alla foce dell'Alma	Follonica	San Vincenzo	
	Porto S. Stefano (1)	Dalla foce dell'Alma alla foce del Chiarone, comprese le isole di Giglio e di Giannutri	Giglio (Isola) Castiglione della Pescaia Talamone Orbetello Porto Ercole	Marina di Grosseto	
Portoferraio		Isola d'Elba e le altre dell'arcipelago toscano escluse le Isole di Gorgona, del Giglio e di Giannutri	Capraia (Isola) Marciana Marina Porto Azzurro Rio Marina	Marina di Campo Monte Calamita Cavo Pianosa (Isola)	Livorno, limitatamente all'Isola d'Elba e alle altre isole dell'arcipelago toscano appartenenti alla provincia di Livorno, escluse le Isole di Gorgona (appartenente alla provincia di Livorno) del Giglio e di Giannutri (appartenenti alla provincia di Grosseto)

(1) Autorizzato a tenere le matricole della gente di mare.

TABELLA III

CIRCOSCRIZIONI TERRITORIALI DEL MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Capitanerie di porto	GIURISDIZIONE LITORANEA				Giurisdizione (ai fini marittimi sul territorio delle province sottoindicate)
	Uffici circondariali marittimi	Limiti territoriali dei circondari	Uffici marittimi locali	Delegazioni di spiaggia	
DIREZIONE MARITTIMA DI ROMA					
Civitavecchia		Dalla foce del Chiarone al fosso Cupino		Montalto di Castro Porto Clementino (Tarquinia) S. Marinella Ladispoli	Viterbo Terni Roma, limitatamente ai seguenti comuni: Allumiere, Anguillara Sabazia, Arsoli, Bracciano, Campagnano di Roma, Canale Monterano, Capena (Leprignano), Castelnuovo di Porto, Cerveteri, Civitavecchia, Civitella S. Paolo, Fiano Romano, Filacciano, Formello, Licenza, Manziana, Mazzano Romano, Monte Flavio, Monte Libretti, Montorio Romano, Moricone, Morlupo, Nazzano, Nerola, Palombara Sabina, Percile, Ponzano Romano, Riano, Rignano Flaminio, Riofreddo, Sacrofano, Sant'Oreste, Tolfa, Torrita Tiberina, Trevignano Romano, Vallinfreda, Vivaro Romano
Roma (1)		Dal fosso Cupino alla Torre San Lorenzo inclusa, compreso il corso del Tevere sino all'idroscalo dell'Urbe	Fregene	Torvaianica	Roma, esclusi i comuni posti sotto la giurisdizione del compartimento marittimo di Civitavecchia Latina, esclusi i comuni posti sotto la giurisdizione del compartimento marittimo di Gaeta Rieti
	Anzio (2) (3)	Da Torre San Lorenzo esclusa al comune di Sabaudia		Sabaudia	
	Terracina	Dal comune di San Felice Circeo incluso al comune di Sperlonga incluso		S. Felice Circeo Badino di Terracina Sperlonga	Provincia di Latina, limitatamente ai seguenti comuni: Castelforte, Fondi, Formia, Gaeta, Itri, Lenola, Maenza, Minturno, Monte S. Biagio, Ponza, Priverno, Prossedi, Roccagorga, Roccasecca dei Volsci, San Felice Circeo, Sperlonga, Sonnino, Spigno Saturnia, Terracina, Ventotene Frosinone
Gaeta		Dal comune di Sperlonga escluso al fiume Garigliano, comprese le Isole Pontine e gli scogli vicini	Formia Ponza	Scauri Le Forna (Ponza) Ventotene	

(1) Con sezione staccata al Lido di Roma.
(2) Con sezione staccata a Nettuno.
(3) Con sezione staccata a Rio Martino.

TABELLA IV

CIRCOSCRIZIONI TERRITORIALI MARITTIME DEL MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Capitanerie di porto	GIURISDIZIONE LITORANEA				Giurisdizione (ai fini marittimi sul territorio delle province sottoindicate)
	Uffici circondariali marittimi	Limiti territoriali dei circondari	Uffici marittimi locali	Delegazioni di spiaggia	
		DIREZIONE MARITTIMA DI NAPOLI			
	Ischia	Isole d'Ischia	Casamicciola Lacco Ameno Forio d'Ischia	Sant'Angelo	Napoli, esclusi i comuni posti sotto la giurisdizione dei compartimenti marittimi di Torre del Greco e di Castellammare di Stabia Caserta
	Procida	Isola di Procida e di Vivara			
	Pozzuoli	Dal Garigliano a Bagnoli escluso	Mondragone Castelvolturno Torre Gaveta Baia	Monte di Procida	
Napoli (1)		Da Bagnoli incluso a Portici escluso, comprese le isole di Nisida e di Capri	Capri		
Torre del Greco		Da Portici incluso a Torre del Greco incluso	Portici		Napoli, limitatamente ai comuni di Portici, San Giorgio a Cremano e Torre del Greco Benevento
	Torre Annunziata	Da Torre del Greco esclusa al fiume Sarno			Napoli, limitatamente ai seguenti comuni: Agerola, Boscoreale, Boscotrecase, Casola di Napoli, Castellammare di Stabia, Gragnano, Lettere, Massalubrense, Meta, Piano di Sorrento, Ottaviano, Pimonte, Poggiomarino, Pompei, Sant'Agnello di Sorrento, San Giuseppe Vesuviano, Sant'Antonio Abate, Sorrento, Striano, Terzigno, Torre Annunziata, Vico Equense Avellino
Castellammare di Stabia		Dal fiume Sarno al comune di Positano escluso	Meta Piano di Sorrento Sorrento Massalubrense	Vico Equense	
Salerno		Dal comune di Positano incluso al comune di Agropoli escluso	Positano Amalfi Maiori Cetara	Vietri sul Mare	Salerno
	Agropoli	Dal comune di Agropoli incluso al comune di Centola escluso	S. Maria di Castellabate Acciaroli Marina di Pisciotta		
	Palinuro	Dal comune di Centola incluso al comune di Sapri incluso	Marina di Camerota Scario Sapri	Capitello	

(1) Con sezione staccata a Bagnoli.

TABELLA V

CIRCOSCRIZIONI TERRITORIALI MARITTIME DEL MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DIREZIONE MARITTIMA DI REGGIO CALABRIA

Capitanerie di porto	GIURISDIZIONE LITORANEA — Uffici circondariali marittimi	Limiti territoriali dei circondari	Uffici marittimi locali	Delegazioni di spiaggia	Giurisdizione (ai fini marittimi sul territorio delle province sottoindicate)
	Maratea	Dal comune di Sapri escluso al comune di Diamante incluso	Praia a Mare Scalea Diamante		Potenza
	Cetraro	Dal comune di Diamante escluso al comune di Amantea escluso	Paola	Belvedere Marittimo S. Lucido	Cosenza, limitatamente ai seguenti comuni: Acri, Altilia, Aprigliano, Belsito, Bianchi, Bisignano, Carolei, Carpanzano, Casole Bruzio, Castiglione Cosentino, Castrolibero, Celico, Cellara, Cerisano, Cervicati, Cerzeto, Colosini, Cosenza, Dipignano, Domanico, Fagnano Castello, Figline Vegliaturo, Grimaldi, Lappano, Lattarico, Luzzi, Malito, Mangone, Marano Marchesato, Marano Principato, Marzi, Mendecino, Mongrassano, Montalto Uffugo, Panettieri, Parenti, Paternò Calabro, Pedace, Pedivigliano, Piane Crari, Pitrafitta, Rende, Rogiano Gravina, Rogliano, Rose, Rota Greca, Rovito, S. Benedetto Ullano, S. Fili, S. Giovanni in Fiore. S. Marco Argentano, S. Martino di Finita, S. Pietro in Guarano, S. Stefano di Rogliano, S. Vincenzo Lacosta, Scigliano, Serra Pedace, Spezzano Albanese, Spezzano della Sila, Spezzano Piccolo, Torano Castello, Trenta, Zuppano, Acquappesa, Aiello Calabro, Amantea, Belmonte Calabro, Belvedere Marittimo, Buonvicino, Bonifati, Cetraro, Cleto, Diamante, Falconara Albanese, Fiumefreddo Bruzio, Fuscaldo, Grisolia Cipollina, Guardia Piemontese, Lago, Longobardi, Maierà, Orsomarso, Paola, Praia a Mare, Scalea, S. Lucido, Sangineto, S. Nicola Argella, S. Pietro in Amantea, S. Domenica Talao, Serra di Aiello, Verbicaro, Acquaformosa, Aieta, Altomonte, Castrovillari, Firmo, Fascineto, Laino Borgo, Laino Castello, Lungro, Malvito, Mottafollone, Morano Calabro, Mormanno, Papasidero, S. Agata d'Esaro, S. Basile, S. Caterina Albanese, S. Donato Ninea, S. Lorenzo del Vallo, S. Sosti, Saracena, Terranova da Sibari, Tortora
Vibo Valentia Marina		Dal comune di Amantea incluso al comune di Nicotera incluso	Pizzo Tropea	Amantea Gizzeria Lido Nicotera Marina	Catanzaro, limitatamente ai seguenti comuni: Acquaro, Arena, Briatico, Brognaturo, Capistrano, Cessaniti, Dasà, Dinami, Drapia, Fabrizia, Filandari, Filogaso Francia, Gerocarne, Jonadi, Joppolo, Limbadi, Maierato, Mileto, Mongiana, Monterosso Calabro, Nardodipace, Nicotera, Parghelia, Pizzo Calabro, San Gregorio d'Ippona, S. Nicola da Crissa, Sant'Onofrio, Serra San Bruno, Simba-

Segue TABELLA V

CIRCOSCRIZIONI TERRITORIALI MARITTIME DEL MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Segue: DIREZIONE MARITTIMA DI REGGIO CALABRIA

Capitanerie di porto	GIURISDIZIONE LITORANEA — Uffici circondariali marittimi	GIURISDIZIONE LITORANEA — Limiti territoriali dei circondari	GIURISDIZIONE LITORANEA — Uffici marittimi locali	GIURISDIZIONE LITORANEA — Delegazioni di spiaggia	Giurisdizione (ai fini marittimi sul territorio delle province sottoindicate)
					rio, Soriano̊llo, Soriano Calabro, Spadola, Spilinga, Stefanaconi, Tropea, Vallelonga, Vazzano, Vibo Valentia, Zambrone, Zaccanovoli, Zungri, Carlopoli, Cicala, Conflenti, Cortale, Curinga, Decollatura, Falerna, Feroleto Antico, Filadelfia, Francavilla Angitola, Gimigliano, Gizzeria, Jacurso, Lamezia Terme, Maida, Martirano Lombardo, Motta S. Lucia, Nocera Tirinese, Pianopoli, Platania, Polia, S. Mango d'Aquino, S. Pietro a Maida, S. Pietro Apostolo, Serra Stretta, Soveria Mannelli
Reggio Calabria (1)	Gioia Tauro	Dal comune di Nicotera escluso al comune di Seminara incluso		Palmi	Reggio Calabria
		Dal comune di Seminara escluso alla foce della Fiumara Assi	Bagnara Villa S. Giovanni Siderno Marina Bova Marina	Scilla Pellaro Melito di Porto Salvo Brancaleone Bianco Bovalino Roccella Jonica Monasterace Marina	
Crotone		Dalla foce della Fiumara Assi al comune di Crucoli escluso (Punta Fiumenica)	Soverato Catanzaro Marina Cirò Marina		Catanzaro, limitatamente ai comuni non compresi nella giurisdizione del compartimento marittimo di Vibo Valentia Marina
	Corigliano Calabro	Dal comune di Crucoli incluso (Punta Fiumenica) a Nova Siri escluso	Cariati Trebisacce	S. Angelo di Rossano Monte Giordano	Cosenza, limitatamente ai comuni non compresi nella giurisdizione del compartimento marittimo di Vibo Valentia Marina

(1) Con sezione staccata a Saline Joniche.

TABELLA VI

CIRCOSCRIZIONI TERRITORIALI MARITTIME DEL MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Capitanerie di porto	GIURISDIZIONE LITORANEA				Giurisdizione (ai fini marittimi sul territorio delle province sottoindicate)
	Uffici circondariali marittimi	Limiti territoriali dei circondari	Uffici marittimi locali	Delegazioni di spiaggia	

DIREZIONE MARITTIMA DI BARI

Capitanerie di porto	Uffici circondariali marittimi	Limiti territoriali dei circondari	Uffici marittimi locali	Delegazioni di spiaggia	Giurisdizione (ai fini marittimi sul territorio delle province sottoindicate)
Taranto		Da Nova Siri incluso a Punta Presutto escluso	Policoro Maruggio	Marina di Ginosa	Taranto Matera
Gallipoli		Da punta Presutto incluso a Porto Badisco escluso	Torre Cesarea Leuca (Capo S. Maria) Tricase Torre S. Giovanni d'Ugento Castro (Vaste)	Nardò	Lecce, limitatamente ai seguenti comuni: Acquacarica, Alessano, Alezio, Alliste, Andrano, Aradeo, Arnesano, Botrugno, Carmiano, Casarano, Castrignano del Capo, Castro, Collepasso, Copertino, Corigliano d'Otranto, Corsano, Cutrofiano, Diso, Gagliano del Capo, Galatina, Galatone, Gallipoli, Giuggianello, Guagnano, Lequile, Leverano, Maglie, Matino, Melissano, Miggiano, Minervino, Monteroni, Morcinao, Montesano Salentino, Muro Leccese, Nardò, Neviano, Nociglia, Ortelle, Parabita, Patù, Poggiardo, Presicce, Racale, Ruffano, Salice, Salve, S. Cesarea, S. Cesareo di Lecce, S. Donato di Lecce, Sannicola, S. Pietro in Lama, Scorrano, Secli, Sogliano Cavour, Soleto, Specchia, Spongano, Sternatia, Supersano, Surano, Taurisano, Taviano, Tiggiano, Tricase, Tuglie, Ugento, Veglie, Zollino
	Otranto	Da porto Badisco incluso al comune di Melendugno incluso		S. Foca di Melendugno	Brindisi, tutta la provincia Lecce, limitatamente ai seguenti comuni: Bagnolo del Salento, Calimera, Campi Salentino, Cannole, Caprano, Castri di Lecce, Castrignano dei Greci, Cavallino, Cursi, Giurdignano, Lecce, Lizzanello, Martano, Martignano, Melendugno, Palmarigi, Squinzano, Surbo, Trepuzzi, Uggiano, La Chiesa, Vernole
Brindisi		Dal comune di Melendugno escluso al comune di Fasano incluso	San Cataldo (Lecce)	Casa Labate Villanova (Ostuni) Savelletri	
	Monopoli	Da Fasano escluso al comune di Polignano a Mare incluso		Polignano a Mare	Bari, limitatamente ai seguenti comuni: Acquaviva delle Fonti, Adelfia, Alberobello, Bari, Bitetto le Murge, Castellana Grotte, Cellammare, Conversano, Gioia del Colle, Locorotondo, Modugno, Mola di Bari, Monopoli, Noce, Noicattaro, Polignano a Mare, Putignano, Rutignano, Sammichele di Bari, Sannicandro di Bari, Santeramo in Colle, Triggiano, Turi, Valenzano
Bari (1) (2)		Dal comune di Polignano a Mare escluso al comune di Giovinazzo escluso	Mola di Bari		

(1) Con sezione staccata a Torre a Mare.

(2) Con sezione staccata a Santo Spirito.

Segue: TABELLA VI

CIRCOSCRIZIONI TERRITORIALI MARITTIME DEL MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Capitanerie di porto	GIURISDIZIONE LITORANEA				Giurisdizione (ai fini marittimi sul territorio delle province sottoindicate)
	Uffici circondariali marittimi	Limiti territoriali dei circondari	Uffici marittimi locali	Delegazioni di spiaggia	
		Segue: DIREZIONE MARITTIMA DI BARI			
Molfetta		Dal comune di Giovinazzo incluso al comune di Trani escluso	Bisceglie Giovinazzo		Bari, limitatamente ai seguenti comuni: Andria, Barletta, Bisceglie, Bitonto, Canosa di Puglia, Corato, Giovinazzo, Gravina di Puglia, Grumo Appula, Minervino Murge, Molfetta, Palo del Colle, Poggiorsini, Ruvo di Puglia, Spinazzola, Terlizzi, Toritto, Trani
	Barletta	Dal comune di Trani incluso al comune di Margherita di Savoia escluso	Trani		
Manfredonia		Dal comune di Margherita di Savoia incluso al comune di Vieste escluso	Margherita di Savoia		Foggia
	Vieste	Dal comune di Vieste incluso al comune di Chieuti incluso	Rodi Garganico Lesina	Peschici S. Nicola Varano Tremiti (isole)	

TABELLA VII

CIRCOSCRIZIONI TERRITORIALI MARITTIME DEL MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Capitanerie di porto	GIURISDIZIONE LITORANEA				Giurisdizione (ai fini marittimi sul territorio delle province sottoindicate)
	Uffici circondariali marittimi	Limiti territoriali dei circondari	Uffici marittimi locali	Delegazioni di spiaggia	
		DIREZIONE MARITTIMA DI ANCONA			
Termoli		Dal comune di Chieuti escluso al comune di San Salvo escluso			
	Vasto	Dal comune di San Salvo incluso al comune di Fossacesia escluso			L'Aquila Campobasso Chieti Pescara Teramo Isernia
	Ortona	Dal comune di Fossacesia incluso al comune di Francavilla incluso		Marina di S. Vito Francavilla	
Pescara		Dal comune di Francavilla escluso al comune di Silvi escluso			
	Giulianova	Dal comune di Silvi incluso alla foce del fiume Tronto	Silvi Roseto degli Abruzzi Tortoreto Martinsicuro		
S. Benedetto del Tronto		Dalla foce del Tronto inclusa alla Foce del Chienti esclusa	Cupra Marittima Porto San Giorgio	Grottammare Pedaso	Ascoli Piceno
	Civitanova Marche	Dalla foce del Chienti inclusa alla foce del Torrente Musone		Porto Recanati	Macerata Ancona Perugia
Ancona (1)		Dalla foce del torrente Musone alla foce del fiume Cesano	Senigallia Numana		
	Fano	Dalla foce del Cesano inclusa alla foce del fosso Seione			Pesaro
Pesaro		Dalla foce del fosso Seione al torrente Tavollo	Marotta Gabicce a Mare		

(1) Con sezione staccata a Falconara Marittima.

TABELLA VIII

CIRCOSCRIZIONI TERRITORIALI MARITTIME DEL MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Capitanerie di porto	GIURISDIZIONE LITORANEA				Giurisdizione (ai fini marittimi sul territorio delle province sottoindicate)
	Uffici circondariali marittimi	Limiti territoriali dei circondari	Uffici marittimi locali	Delegazioni di spiaggia	
		DIREZIONE MARITTIMA DI RAVENNA			
Rimini		Dal torrente Tavollo incluso al comune di Cesenatico incluso	Cattolica Cesenatico Riccione Bellaria	Misano Adriatico	Forlì
Ravenna (1)		Dal comune di Cesenatico escluso al comune di Comacchio escluso	Cervia		Ravenna Bologna Ferrara
	Porto Garibaldi	Dal comune di Comacchio incluso alla foce del Po di Goro	Goro	Casalborsetti Volano	

(1) Con sezione staccata a Porto Corsini.

TABELLA IX

CIRCOSCRIZIONI TERRITORIALI MARITTIME DEL MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Capitanerie di porto	GIURISDIZIONE LITORANEA				Giurisdizione (ai fini marittimi sul territorio delle province sottoindicate)
	Uffici circondariali marittimi	Limiti territoriali dei circondari	Uffici marittimi locali	Delegazioni di spiaggia	
		DIREZIONE MARITTIMA DI VENEZIA			
Chioggia		Dalla foce del Po di Goro esclusa a Pellestrina esclusa, ma compresa la diga Nord del porto di Chioggia	Porto Levante	Scardovari Porto Tolle	Venezia, limitatamente al comune di Chioggia, Cavarzere, Cona Mantova Rovigo
Venezia (1)		Da Pellestrina inclusa, esclusa la diga Nord del porto di Chioggia al Piave Vecchia		Pellestrina Alberoni Burano	Venezia (esclusi i comuni di: Chioggia, Cavarzere e Cona) Padova, Verona, Brescia, Bergamo, Trento, Bolzano, Belluno, Vicenza, Pordenone, Treviso, Udine (esclusi i comuni sulla sinistra del Tagliamento)
	Caorle	Dal Piave Vecchia alla foce del fiume Tagliamento	Jesolo		

(1) Con sezione staccata a Bibbione.

TABELLA X

CIRCOSCRIZIONI TERRITORIALI MARITTIME DEL MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Capitanerie di porto	GIURISDIZIONE LITORANEA				Giurisdizione (ai fini marittimi sul territorio delle province sottoindicate)
	Uffici circondariali marittimi	Limiti territoriali dei circondari	Uffici marittimi locali	Delegazioni di spiaggia	
DIREZIONE MARITTIMA DI TRIESTE					
	Grado	Dalla foce del Tagliamento alla foce dell'Isonzo (Sdobba) esclusa	Lignano Sabbiadoro Marano Lagunare Porto Nogaro		Udine, limitatamente ai comuni sulla sinistra del Tagliamento Gorizia
Monfalcone		Dalla foce dell'Isonzo (Sdobba) inclusa alla foce del Timavo (asse mediano)			
Trieste		Dalla foce del Timavo (asse mediano) al posto di blocco di San Bartolomeo	Muggia	Sistiana	Trieste

TABELLA XI

CIRCOSCRIZIONI TERRITORIALI MARITTIME DEL MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DIREZIONE MARITTIMA DI CAGLIARI

Capitanerie di porto	GIURISDIZIONE LITORANEA: Uffici circondariali marittimi	GIURISDIZIONE LITORANEA: Limiti territoriali dei circondari	GIURISDIZIONE LITORANEA: Uffici marittimi locali	GIURISDIZIONE LITORANEA: Delegazioni di spiaggia	Giurisdizione (ai fini marittimi sul territorio delle province sottoindicate)
Cagliari (1)	Oristano	Da Porto Alabe escluso a Capo Pecora escluso		Marcedì (Arborea)	Cagliari Oristano Nuoro, limitatamente ai seguenti comuni: Aritzo, Arzana, Atzara, Autis, Bari Sardo, Baunei, Belvi, Desulo, Elini, Escalaplano, Escolca, Esterzili, Fonni, Gadoni, Gairo, Gavoi, Genoni, Gergei, Girasole, Ilbono, Isili, Ierzu, Laconi, Lanusei, Loceri, Lotzorai, Mammoiada, Meana Sardo, Nuragus, Nurallao, Ollolai, Olzai, Orgosolo, Orroli, Ortueri, Osini, Ovodda, Perdasdefogu, Sadali, Serri, Seui, Seulo, Sorgono, Talana, Tertenia, Teti, Tiana, Tonara, Tortolì, Triei, Ulassai, Urzulei, Ussassai, Villagrande Strisaili, Villanova Tulo
	Carloforte	Isola di San Pietro e isolotti viciniori			
	S. Antioco	Dal Capo Pecora incluso a Capo Teulada escluso, compresa la Isola di S. Antioco e gli isolotti viciniori	Portoscuso	Calasetta	
		Dal Capo Teulada incluso a Capo Ferrato escluso		Porto Budello (Teulada)	
	Arbatax	Dal Capo Ferrato incluso a Capo Monte Santo incluso		Porto Corallo (Vollaputzu)	
Olbia		Da Capo Monte Santo escluso a Capo Bados escluso	Siniscola Cala Gonone	Orosei	Nuoro, limitatamente ai seguenti comuni: Bitti, Budoni, Dorgali, Galtelli, Irgoli, Loculi, Lodè, Lula, Nuoro, Oliena, Onani, Onifai, Orani, Orosei, Orotelli, Orune, Osidda, Ottana, Posada, San Teodoro, Sarulle, Siniscola, Torpè Sassari, limitatamente ai seguenti comuni: Alà dei Sardi, Anela, Arzachena, Benetutti, Berchidda, Bono, Bottidda, Buddusò, Burgos, Bultei, Calangianus, Esporlatu, Illorai, La Maddalena, Luogosanto, Luras, Monti, Nule, Olbia, Oschiri, Palau, Pattada, Santa Teresa di Gallura, Tempio Pausania
	Golfo Aranci	Da Capo Bados incluso a Capo Ferro incluso	Porto Cervo di Arzachena		
	La Maddalena	Da Capo Ferro escluso a Capo Testa incluso compresa l'isola di La Maddalena e isole adiacenti	Palau	Santa Teresa di Gallura	
Porto Torres		Da Capo Testa escluso a Capo Falcone escluso compresa l'Isola dell'Asinara	Castelsardo	Stintino	Sassari, limitatamente ai seguenti comuni: Aggius, Aghero, Ardara, Banari, Bessude, Bonnanaro, Bonorva, Bortigiadas, Borutta, Bulzi, Cargeghe, Castelsardo, Cheremule, Chiaramonti, Codrongianus, Cossoine, Florinas, Giave, Ittireddu, Ittiri, Laerru, Mara, Martis, Monteleone, Rocca Doria, Mores, Muros, Nughedu di S. Nicolò, Nulvi, Olmedo, Osilo, Ossi, Ozieri, Padria, Perfugas, Ploaghe, Porto Torres, Pozzomaggiore, Putifigari, Romana, S. Francesco d'Agliendu, Sassari, Sedini, Semestene, Sennori, Siligo, Sorso, Thiesi, Tissi, Torralba, Trinità d'Aguiltu, Tula, Uri, Usini, Valledoria, Vignola, Villanova Monteleone Nuoro, limitatamente ai seguenti comuni: Birori, Bolotana, Borone, Bortigali, Bosa, Cuglieri, Dualchi, Flussio, Lei, Macomer, Magomadas, Modolo, Montresta, Noragugume, Sagama, Scano, Montiferro, Sennariolo, Silanus, Sindia, Suni, Tinnura, Tresnuraghes
	Alghero	Da capo Falcone incluso a Porto Alabe incluso	Porto Conte (Fertilia) Bosa	San Nicolò dell'Argentiera	

TABELLA XII

CIRCOSCRIZIONI TERRITORIALI MARITTIME DEL MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Capitanerie di porto	GIURISDIZIONE LITORANEA Uffici circondariali marittimi	Limiti territoriali dei circondari	Uffici marittimi locali	Delegazioni di spiaggia	Giurisdizione (ai fini marittimi sul territorio delle province sottoindicate)
		DIREZIONE MARITTIMA DI CATANIA			
	Lipari	Isole Eolie		Filicudi e Alicudi (Isole) Salina (Isola) Canneto Panarea (Isola) Stromboli (Isola)	Messina
Milazzo		Dalla foce del fiume Pollina alla foce del torrente Gallo		Castel di Tusa S. Stefano di Camastra S. Agata di Militello Capo di Orlando Gioiosa Marea Patti Marina Olivieri Spadafora Porto Rosa	
Messina		Dalla foce del torrente Gallo alla foce del fiume Alcantara		Torre di Faro S. Teresa di Riva Letoianni Giardini Ali Terme	
	Riposto	Dalla foce del fiume Alcantara ad Acireale escluso			Enna Catania, esclusi i cómuni di: Palagonia, Scordia, Militello in Val di Catania, Grammichele, Licodia Eubea, Vizzini, Mineo
Catania		Da Acireale incluso alla foce del fiume Simeto		Pozzillo S. Maria la Scala Aci Castello Ognina	
Augusta		Dalla foce del fiume Simeto al faro della penisola di Magnisi		Brucoli	Catania, limitatamente ai comuni di: Palagonia, Scordia, Militello in Val di Catania, Grammichele, Licodia Eubea, Vizzini, Mineo
Siracusa		Dal faro della penisola di Magnisi al comune di Pachino incluso (foce Pantano Longarini)		Avola Marzameni (Pachino)	Siracusa, esclusi i comuni di: Augusta, Buccheri, Ferla, Francoforte, Carlentini, Lentini, Melilli, Sortino Ragusa
	Pozzallo	Dal comune di Pachino escluso (foce Pantano Longarini) alla foce del fiume Dirillo		Scoglitti (Vittoria) Marina di Ragusa Donnalucata Portopalo	

TABELLA XIII

CIRCOSCRIZIONI TERRITORIALI MARITTIME DEL MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Capitanerie di porto	GIURISDIZIONE LITORANEA				Giurisdizione (ai fini marittimi sul territorio delle province sottoindicate)
	Uffici circondariali marittimi	Limiti territoriali dei circondari	Uffici marittimi locali	Delegazioni di spiaggia	
		DIREZIONE MARITTIMA DI PALERMO			
	Gela	Dalla foce del fiume Drillo al torrente Canticaglione inclusa			Agrigento Caltanissetta
	Licata	Dalla foe del fiume Canticaglione escluso a Palma di Montechiaro inclusa		Marina di Palma di Montechiaro	
Porto Empedocle		Da Palma di Montechiaro esclusa alla foce del torrente Bellapietra comprese le isole di Lampedusa e Linosa	Lampedusa (isoia)	Siculiana Marina Porto Palo di Menfi Linosa (isola)	
	Sciacca	Dalla foce del torrente Bellapietra alla foce del fiume Belice			
Mazara del Vallo		Dalla foce del fiume Belice a Punta Torrazza		Marinella	Trapani, limitatamente ai comuni di: Campobello di Mazara, Castelvetrano, Gibellina, Mazara del Vallo, Partanna, Poggioreale, Salaparuta, Salemi, S. Ninfa, Vita
	Marsala	Da Punta Torazza alla foce del torrente Birgi			Trapani, esclusi i comuni di: Campobello di Mazara, Castelvetrano, Gibellina, Mazara del Vallo, Partanna, Poggioreale, Salaparuta, S. Ninfa, Vita
Trapani		Dalla foce del torrente Birgi al limite del comune di Balestrate escluso, comprese le isole Egadi e l'isola di Pantelleria	Pantelleria Favignana (Isola) Marettimo (Isola) Castellammare del Golfo	Levanzo (Isola) Bonagia S. Vito lo Capo	
Palermo		Da Balestrate incluso a Capo Mongerbino escluso	Terrasini Isola delle Femmine Mondello	Balestrate Ustica (Isola)	Palermo
	Porticello	Da Capo Mongerbino incluso alla foce del torrente Pileri			
	Termini-Imerese	Dalla foce del torrente Pileri alla foce del fiume Pollina	Cefalù	Trabia	

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Il testo dell'art. 16 del codice della navigazione è il seguente:

«Art. 16 *(Circoscrizione del litorale del Regno)*. — Il litorale del Regno è diviso in zone marittime; le zone sono suddivise in compartimenti e questi in circondari.

Alla zona è preposto un direttore marittimo, al compartimento un capo del compartimento, al circondario un capo del circondario. Nell'ambito del compartimento in cui ha sede l'ufficio della direzione marittima, il direttore marittimo è anche capo del compartimento. Nell'ambito del circondario in cui ha sede l'ambito del compartimento, il capo del compartimento è anche capo del circondario.

Negli approdi di maggiore importanza in cui non hanno sede né l'ufficio del compartimento né l'ufficio del circondario sono istituiti uffici locali di porto o delegazioni di spiaggia, dipendenti dall'ufficio circondariale.

Il capo del compartimento, il capo del circondario e i capi degli altri uffici marittimi dipendenti sono comandanti del porto o dell'approdo in cui hanno sede».

— Il testo degli articoli 1 e 2 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima) è il seguente:

«Art. 1 *(Circoscrizioni)*. — La determinazione delle circoscrizioni marittime di cui all'art. 30 del codice e della loro estensione territoriale lungo il litorale dello Stato è fatta con decreto del Presidente della Repubblica.

Con decreto del Presidente della Repubblica è altresì stabilita, agli effetti previsti dal codice e da altre leggi o regolamenti, la ripartizione del territorio interno dello Stato rispetto alle circoscrizioni marittime.

Art. 2 *(Denominazione degli uffici marittimi)*. — L'ufficio della zona marittima è denominato direzione marittima, l'ufficio del compartimento capitaneria di porto, l'ufficio del circondario ufficio circondariale marittimo.

Gli uffici che sono istituiti negli approdi di maggiore importanza in cui non hanno sede né l'ufficio del compartimento né l'ufficio del circondario sono denominati ufficio locale marittimo o delegazione di spiaggia».

— Il comma 1, lettera *d)*, dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti per l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

94G0733

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 dicembre 1994.

Scioglimento del consiglio comunale di Trarego Viggiona.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 6 giugno 1993 sono stati eletti il consiglio comunale di Trarego Viggiona (Novara) ed il sindaco nella persona del sig. Dante Borsetta;

Considerato che il predetto amministratore, in data 4 ottobre 1994, è deceduto;

Ritenuto, pertanto, che ai sensi dell'art. 20, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 21, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, che ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Trarego Viggiona (Novara) è sciolto.

Dato a Roma, addì 6 dicembre 1994

SCÀLFARO

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Trarego Viggiona (Novara) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 6 giugno 1993, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Dante Borsetta.

Il citato amministratore, in data 4 ottobre 1994, è deceduto.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 20, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, in base al quale il decesso del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 20 della legge 25 marzo 1993, n. 81, e del successivo art. 21, che ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Trarego Viggiona (Novara).

Roma, 1° dicembre 1994

Il Ministro dell'interno: MARONI

94A8148

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 dicembre 1994.

Scioglimento del consiglio comunale di Riardo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 21 novembre 1993 sono stati eletti il consiglio comunale di Riardo (Caserta) ed il sindaco nella persona del sig. Nicola Rocco;

Considerato che, con sentenza n. 2249/94, in data 30 settembre 1994, pronunciata dalla corte di appello di Napoli, il predetto amministratore è stato dichiarato decaduto dalla carica di sindaco e consigliere;

Ritenuto, pertanto, che ai sensi dell'art. 20, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 21, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, che ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Riardo (Caserta) è sciolto.

Dato a Roma, addì 6 dicembre 1994

SCÀLFARO

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Riardo (Caserta) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 21 novembre 1993, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Nicola Rocco.

Il citato amministratore, con sentenza n. 2249/94, pronunciata dalla corte di appello di Napoli in data 30 settembre 1994, è stato dichiarato decaduto dalla carica di sindaco e consigliere, per incompatibilità ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 23 aprile 1981, n. 154.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 20, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, in base al quale la decadenza del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 20 della legge 25 marzo 1993, n. 81, e del successivo art. 21, che ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento comunale di Riardo (Caserta).

Roma, 1° dicembre 1994

Il Ministro dell'interno: MARONI

94A8149

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 dicembre 1994.

Scioglimento del consiglio comunale di Avella.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Avella (Avellino), a causa delle dimissioni presentate da dieci consiglieri su venti assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Avella (Avellino) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Luigi Colucci è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 6 dicembre 1994

SCÀLFARO

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Avella (Avellino) — al quale la legge assegna venti membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 30 settembre 1994, da dieci consiglieri.

Il prefetto di Avellino, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 2114/13-2/Gab. del 4 ottobre 1994, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo stata superata la soglia di depauperamento oltre la quale il consiglio non può rinnovarsi per surrogazione, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Avella (Avellino) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Luigi Colucci.

Roma, 1° dicembre 1994

Il Ministro dell'interno: MARONI

94A8150

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 dicembre 1994.

Scioglimento del consiglio comunale di Casciago.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Casciago (Varese), a causa delle dimissioni presentate da dieci consiglieri su venti assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Casciago (Varese) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Giorgio Zanzi è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 6 dicembre 1994

SCÀLFARO

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Casciago (Varese) — al quale la legge assegna venti membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 18 ottobre 1994, da nove consiglieri, che si aggiungono a quelle presentate, in data 24 novembre 1993, da un altro membro del civico consesso.

Il prefetto di Varese, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 8719/13 Gab. del 19 ottobre 1994, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo stata superata la soglia di depauperamento oltre la quale il consiglio non può rinnovarsi per surrogazione, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Casciago (Varese) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Giorgio Zanzi.

Roma, 1° dicembre 1994

Il Ministro dell'interno: MARONI

94A8146

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 dicembre 1994.

Scioglimento del consiglio comunale di Traversella.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Traversella (Torino), a causa delle dimissioni presentate da otto consiglieri su quindici assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Traversella (Torino) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Claudio Ventrice è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 6 dicembre 1994

SCÀLFARO

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Traversella (Torino) — al quale la legge assegna quindici membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in date 10 e 11 ottobre 1994, da sette consiglieri, che si aggiungono a quelle presentate precedentemente da un altro componente il civico consesso.

Il prefetto di Torino, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento Gab. n. 9401676 del 12 ottobre 1994, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo stata superata la soglia di depauperamento oltre la quale il consiglio non può rinnovarsi per surrogazione, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento comunale di Traversella (Torino) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Claudio Ventrice.

Roma, 1° dicembre 1994

Il Ministro dell'interno: MARONI

94A8147

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 dicembre 1994.

Sostituzione del commissario straordinario del comune di Zoldo Alto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto, in data 15 settembre 1994, con il quale è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Zoldo Alto (Belluno) e la nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'ente nella persona del dott. Sergio Mazzia;

Considerato che motivi di salute non consentono al predetto funzionario di svolgere le funzioni commissariali e che pertanto si rende necessario provvedere alla sua sostituzione;

Sulla proposta del Ministro dell'interno;

Decreta:

Il dott. Clemente Di Nuzzo è nominato commissario straordinario al comune di Zoldo Alto (Belluno) in sostituzione del dott. Sergio Mazzia, con gli stessi poteri conferiti a quest'ultimo.

Dato a Roma, addì 6 dicembre 1994

SCÀLFARO

MARONI, *Ministro dell'interno*

94A8145

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 14 dicembre 1994.

Riconoscimento di titolo abilitante estero ai fini dell'iscrizione nell'albo degli psicologi in Italia.

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AFFARI CIVILI
E DELLE LIBERE PROFESSIONI

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48 CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la domanda di riconoscimento di Maria Jemenez Ruiz intesa ad ottenere il riconoscimento del titolo di «Licenciado en Psicologia» in Spagna presentata ai sensi dell'art. 12 del citato decreto legislativo n. 115 del 1992 ai fini dell'iscrizione all'albo degli psicologi in Italia;

Sentito il parere del Consiglio nazionale degli psicologi secondo cui essendo regolamentata la professione di psicologo in Spagna ed essendo la migrante iscritta all'ordine degli psicologi della regione Madrilena, sussistono i requisiti previsti dall'art. 1 del decreto legislativo n. 115/1992;

Sentito il parere del Murst secondo cui dal confronto del *curriculum* italiano con quello spagnolo non emergono sostanziali difformità di formazione e, pertanto non ricorre il caso di cui alla lettera *a)*, comma 1, art. 6, del citato decreto;

Rilevato che sussistono i requisiti di legge per cui non vanno applicate le misure compensative *ex* art. 6.1;

Decreta:

Il titolo di Maria Jemenez Ruiz, cittadina spagnola, nata a Madrid (Spagna) il 15 maggio 1966 di «Licenciado en Psicologia» conseguito presso l'Università Complutense di Madrid (Spagna) è riconosciuto quale titolo abilitante ai fini dell'iscrizione nell'albo degli psicologi in Italia.

Roma, 14 dicembre 1994

Il direttore generale: ROVELLO

94A8124

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 28 ottobre 1994.

Autorizzazione alla regione Lombardia ad utilizzare le economie di appalto per l'esecuzione di lavori suppletivi e di variante di progetti originari in materia di acquedotti non di competenza statale finanziati con mutui da parte della Cassa depositi e prestiti.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 11 marzo 1988, n. 67, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988)»;

Visti i decreti ministeriali 22 maggio 1989, 20 giugno 1991 e 25 luglio 1991 con i quali è stata autorizzata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, commi 38 e 42, della citata legge, la concessione da parte della Cassa depositi e prestiti, a favore della regione Lombardia, di mutui finalizzati all'attuazione di vari interventi acquedottistici fra i quali quello riguardante i «Lavori di ristrutturazione e potenziamento acquedotto civico» del comune di Serle (Brescia) dell'importo complessivo di L. 1.489.000.000;

Vista la deliberazione n. 418173800 del 1° giugno 1990 con la quale la Cassa depositi e prestiti ha assentito un mutuo di lire 1.340,1 milioni al sopracitato progetto;

Vista la legge 30 dicembre 1991, n. 412, recante: «Disposizioni in materia di finanza pubblica», in particolare l'art. 20, comma 1, secondo il quale «le economie verificatesi nella realizzazione di opere pubbliche finanziate con ricorso a mutui con ammortamento a carico del bilancio statale in base a specifiche disposizioni legislative, possono essere utilizzate per lavori suppletivi e di variante al progetto originario, previa autorizzazione del Ministero competente, secondo le medesime procedure previste dalla legge di riferimento»;

Vista la perizia suppletiva e di variante del febbraio 1993, a firma del dott. ing. Alessandro Berdini, per un importo invariato di L. 1.489.000.000, riguardante la realizzazione di nuovi tratti di rete non previsti nel progetto originario in sostituzione di altri ancora in buone condizioni, con la quale si propone di utilizzare per le maggiori spese le somme derivanti dalle economie di appalto ammontanti a L. 301.553.538;

Vista la deliberazione n. 84 in data 2 maggio 1994 con la quale la giunta comunale del comune di Serle (Brescia) ha approvato la succitata perizia di variante e suppletiva per un importo complessivo dei lavori di L. 1.489.000.000;

Vista la nota n. 3856 del 30 maggio 1994 con la quale la commissione tecnico-amministrativa regionale ha espresso parere favorevole, in linea tecnica, sulla citata perizia suppletiva e di variante;

Vista la delibera 12 luglio 1994, n. 54669, della giunta della regione Lombardia, con la quale viene chiesta al Ministero dei lavori pubblici l'autorizzazione all'utilizzo delle economie di appalto, ai sensi dell'art. 20 della legge n. 412/1991, per i citati lavori suppletivi e di variante;

Viste le risultanze favorevoli dell'istruttoria compiuta sugli elaborati della perizia in argomento, ai fini della rispondenza degli interventi in essa previsti ai requisiti di ammissibilità fissati dalla deliberazione C.I.P.E. del 14 giugno 1988;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 20, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, la regione Lombardia è autorizzata ad utilizzare le economie derivanti dall'appalto dei «Lavori di ristrutturazione e potenziamento acquedotto civico» del comune di Serle (Brescia), finanziato con mutuo della Cassa depositi e prestiti di lire 1.340,1 milioni, per l'esecuzione dei lavori suppletivi e di variante di cui alla perizia di variante e suppletiva richiamata nelle premesse.

Roma, 28 ottobre 1994

Il Ministro: RADICE

94A8125

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 9 dicembre 1994.

Trasferimento di debiti dalla Società per l'educazione correttiva dei minorenni dell'Antico Regno Sardo all'Ente nazionale addestramento dei lavoratori del commercio, in liquidazione.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1988, n. 396, con il quale l'Ufficio liquidazioni è stato denominato Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti (I.G.E.D.);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1981, il quale dichiara estinta la «Società per l'educazione correttiva dei minorenni dell'antico Regno Sardo» di Torino;

Visto il sesto comma dell'art. 117 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, così come sostituito dall'art. 1-*novies* della legge 21 ottobre 1978, n. 641, il quale dispone che i beni mobiliari compreso il numerario ed i titoli di credito sono attribuiti al Ministero del tesoro ed affidati all'Ufficio liquidazioni ora I.G.E.D., il quale provvede altresì ad assumere eventuali passività;

Visto l'art. 13-*bis* della citata legge n. 1404/1956;

Considerato che, ai fini di una sollecita chiusura della gestione liquidatoria della Società per l'educazione correttiva dei minorenni dell'antico Regno Sardo, è necessario trasferire i seguenti debiti in contestazione:

1) vertenza giudiziaria instaurata da Gastaldi Mario, già dipendente del suddetto ente, stimata in L. 1.500.000;

2) vertenza giudiziaria instaurata dal dott. Lucio Vallescura, nominato commissario liquidatore su istanza della regione Piemonte, stimata in L. 50.00.000;

3) mancata definizione di oneri contributivi connessi al rapporto di lavoro del personale della Società per l'educazione correttiva dei minorenni dell'antico Regno Sardo, già transitato nei ruoli organici della regione Piemonte e quantificabile in L. 60.000.000;

Decreta:

Sono trasferiti, ai sensi dell'art. 13-*bis* della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, della Società per l'educazione correttiva dei minorenni dell'antico Regno Sardo all'Ente nazionale addestramento dei lavoratori del commercio (E.N.A.L.C.) in liquidazione i seguenti debiti in contestazione:

1) L. 1.500.000, relative a pretese giudiziarie avanzate dal sig. Gastaldi Mario;

2) L. 50.000.000, relative a pretese giudiziarie avanzate dal dott. Lucio Vallescura;

3) L. 60.000.000, relative ad oneri contributivi concernenti il personale della Società per l'educazione correttiva dei minorenni dell'antico Regno Sardo già transitato nei ruoli organici della regione Piemonte.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 dicembre 1994

Il Ministro: DINI

94A8123

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 8 novembre 1994.

Determinazione delle direzioni di atterraggio relativamente all'aeroporto di Crotone.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Visto il codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Vista la legge 4 febbraio 1963, n. 58, che apporta modifiche e aggiunta agli articoli al 714 al 717 del codice della navigazione;

Ritenuta la necessità di stabilire ai sensi dell'articolo 714-*bis* del codice della navigazione la direzione e la lunghezza di atterraggio nonché il livello medio sia dell'aeroporto che dei tratti di perimetro corrispondenti alle direzioni di atterraggio dell'aeroporto di Crotone;

Considerato altresì che occorre indicare se l'aeroporto è aperto o meno al traffico strumentale e notturno;

Decreta:

Le caratteristiche prescritte dall'art. 714-*bis* del codice della navigazione sono determinate relativamente all'aeroporto di Crotone come segue:

direzione di atterraggio: 169° - 349°;

lunghezza di atterraggio: m 2000;

livello medio dell'aeroporto: m 157 s.l.m.;

livello medio dei tratti di perimetro corrispondenti alle direzioni di atterraggio:

testata 17: m 157,3 s.l.m.;

testata 35: m 154,7 s.l.m.

L'aeroporto è aperto al traffico strumentale e notturno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 novembre 1994

Il Ministro: FIORI

94A8126

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 16 dicembre 1994.

Approvazione del modello di dichiarazione mod. 780/95 concernente l'imposta sostitutiva sul patrimonio degli organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari di diritto nazionale ed esteri.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 83, recante attuazione delle direttive n. 85/611/CEE e n. 88/220/CEE, relative a taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari, con modifiche alla legge 23 marzo 1983, n. 77, operanti come fondi comuni aperti di diritto nazionale e per l'emanazione di disposizioni sulla commercializzazione in Italia di quote di organismi situati in altri Paesi della Comunità europea (OICVM);

Visto l'art. 9 della predetta legge n. 77 del 1983, in forza della quale le società di gestione dei fondi comuni di investimento mobiliare aperti di diritto nazionale devono provvedere entro il 31 gennaio di ciascun anno, per ognuno dei fondi da esse gestiti e con riferimento al patrimonio gestito nel corso dell'anno precedente, a presentare la dichiarazione relativa a ciascuno degli ammontari in relazione ai quali si applicano le diverse aliquote dell'imposta sostitutiva ed a versare, entro lo stesso termine, alla competente Sezione di tesoreria provinciale dello Stato l'imposta sostitutiva utilizzando il cap. 1031 e gli articoli 1 e 2 a seconda che l'imposta sostitutiva sia stata applicata, rispettivamente, con l'aliquota dello 0,25 per cento ovvero con le aliquote ridotte dello 0,10 e dello 0,05 per cento;

Visto l'art. 10-*ter*, comma 2, della citata legge n. 77 del 1983, nel testo sostituito dall'art. 4 del decreto-legge 9 settembre 1992, n. 372, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 novembre 1992, n. 429, in forza del quale gli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero già autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato prima dell'entrata in vigore della stessa legge n. 77 del 1983, ai quali continua ad applicarsi il trattamento previsto dall'art. 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, devono provvedere entro trenta giorni dalla chiusura dell'esercizio a presentare la dichiarazione relativa alla determinazione del patrimonio netto sul quale va commisurata l'imposta sostitutiva, da versare entro lo stesso termine, alla Sezione di tesoreria provinciale dello Stato, utilizzando il cap. 1031 e l'art. 3;

Visto l'art. 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84, recante attuazione delle direttive n. 85/611/CEE e n. 88/220/CEE relative agli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari operanti nella forma di società di investimento a capitale variabile (SICAV) in base al quale vengono dichiarate applicabili alla SICAV le disposizioni tributarie di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'art. 9 della citata legge n. 77 del 1983;

Visto il primo comma dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui redditi — nella specie applicabile in forza delle disposizioni di cui al quarto comma dell'art. 9 della citata legge n. 77 del 1983 e di cui al combinato disposto degli articoli 9, terzo comma, e 11-*bis*, ultimo comma, del citato decreto-legge n. 512 del 1983, convertito dalla legge n. 649 del 1983 — in base al quale le dichiarazioni devono essere redatte, a pena di nullità, su stampati conformi ai modelli approvati con decreto del Ministro delle finanze;

Ritenuto di dover provvedere in conformità;

Decreta:

1. Sono approvati gli annessi modelli 780, 780/A, 780/B e 780/C concernenti la dichiarazione annuale che le società di gestione dei fondi comuni di investimento mobiliare aperti di diritto nazionale, le società di investimento a capitale variabile (SICAV) ed i soggetti residenti incaricati del collocamento in Italia dei fondi comuni esteri di investimento mobiliare aperti ai quali si applica l'art. 11-*bis* del citato decreto-legge n. 512 del 1983, convertito dalla legge n. 649 del 1983, sono obbligati a presentare nell'anno 1994 con riguardo all'imposta sostitutiva per il patrimonio gestito nell'anno 1993.

2. I modelli 780, 780/A e 780/C devono essere riprodotti in unico esemplare.

Art. 2.

1. I modelli di cui all'art. 1 sono in distribuzione presso il Ministero delle finanze, dipartimento delle entrate - Direzione centrale per gli affari giuridici e per il contenzioso tributario - Servizio III - Divisione V.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 dicembre 1994

Il Ministro: TREMONTI



DICHIARAZIONE DELLE SOCIETA DI GESTIONE DEI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO MOBILIARE APERTI, DELLE SOCIETÀ D'INVESTIMENTO A CAPITALE VARIABILE (SICAV) E DEI SOGGETTI INCARICATI DEL COLLOCAMENTO IN ITALIA DEI FONDI COMUNI ESTERI DI INVESTIMENTO MOBILIARE APERTI AI QUALI SI APPLICA L'ART. 11-BIS DEL D.L. 30/9/1983, N. 512, CONVERTITO NELLA LEGGE 25/11/1983, N. 649.

ISTRUZIONI GENERALI pag.

Ministero delle Finanze

ISTRUZIONI GENERALI

Modello 780

1 PREMESSA

Le società di gestione dei fondi comuni di investimento mobiliare aperti di diritto nazionale, ***relativamente ad ognuno dei fondi da esse gestiti,*** e le società di investimento a capitale variabile (Sicav) devono presentare, entro il 31 gennaio di ciascun anno, con riferimento al patrimonio gestito nel corso dell'anno precedente, la dichiarazione relativa a ciascuno degli ammontari in relazione ai quali si applicano le diverse aliquote dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77.

L'imposta sostitutiva, da versarsi esclusivamente alla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato entro la predetta data del 31 gennaio, è applicata sul valore netto del fondo o della Sicav determinato quale media annua dei valori netti, quali risultano dai prospetti di cui all'art. 5, lettera *d)*, della citata legge n. 77 del 1983, relativi alla fine di ciascun mese.

Al fine di tener conto, nel calcolo dell'imposta sostitutiva, della circostanza che il fondo o la Sicav siano stati avviati o siano cessati in corso d'anno, nella determinazione della predetta media annua si devono considerare anche i mesi nei quali il fondo o la Sicav non hanno avuto alcun valore perché non ancora avviati ovvero già cessati.

L'imposta sostitutiva è applicata secondo tre diverse aliquote: 0,05%, 0,10% e 0,25%. Tali aliquote sono applicate sul valore netto del fondo in proporzione alla parte dell'attivo costituita:

a) per l'applicazione dell'aliquota dello 0,05%, da titoli di Stato, conti correnti e depositi, titoli obbligazionari e similari ad eccezione delle obbligazioni convertibili, nonché da quote di altri organismi di investimento collettivo in valori mobiliari;

b) per l'applicazione dell'aliquota dello 0,10%, da azioni ed obbligazioni convertibili in azioni di società, costituite in Italia, aventi per oggetto esclusivo o principale attività industriali;

c) per l'applicazione dello 0,25%, dalla residuale parte del patrimonio del fondo o della Sicav.

Ai sensi dell'art. 11-bis del D.L. 30 settembre 1983, n. 512, introdotto dalla legge di conversione 25 novembre 1983, n. 649 — norma tuttora applicabile in virtù della disposizione contenuta nel comma 2 dell'art. 10-ter del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 83, come sostituito dall'art. 4 del D.L. 9 settembre 1992, n. 372, convertito con modificazioni dalla legge 5 novembre 1992, n. 429 — i fondi comuni esteri di investimento mobiliare aperti, già autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato ai sensi del D.L. 6 giugno 1956, n. 476, convertito con modificazioni dalla legge 25 luglio 1956, n. 786, abrogato con il D.P.R. 31 marzo 1988, n. 148, sono tenuti ad applicare un'imposta sostitutiva dell'IRPEF, dell'IRPEG e dell'ILOR da commisurarsi sulla parte del fondo proporzionalmente corrispondente ai titoli collocati nel territorio dello Stato, calcolata come media tra il patrimonio netto all'inizio ed alla fine di ciascun esercizio.

L'aliquota applicabile è stabilita nella misura dello 0,50 per cento, da versare alle competenti sezioni di Tesoreria Provinciale dello Stato entro 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio (il 30 gennaio per i fondi il cui esercizio e ad anno solare), sul capitolo 1031, art. 3, del bilancio di entrata dello Stato.

In base all'ultimo comma dell'art. 11-*bis* del citato D.L. n. 512/1983 il soggetto incaricato del collocamento nel territorio dello Stato deve provvedere a presentare annualmente, entro il predetto termine di 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio, la dichiarazione relativa al predetto ammontare, allegandovi oltre alla copia della distinta o del bollettino di versamento dell'imposta sostitutiva ed al prospetto da cui risulti il calcolo seguito per la determinazione del patrimonio netto anche la relazione di stima redatta da una società di revisione iscritta all'albo speciale di cui al D.P.R. 31 marzo 1975, n. 136, e designata dalla Consob, con l'avvertenza che la dichiarazione annuale si considera omessa in caso di mancata allegazione della relazione di stima.

2 COMPILAZIONE DEL FRONTESPIZIO

Il frontespizio del modello di dichiarazione comprende quattro riquadri: il primo, relativo ai dati riguardanti i fondi comuni d'investimento, compresi quelli destinatari della particolare disciplina recata dall'art. 11-*bis* del più volte citato D.L. n. 512 del 1983, ovvero le società d'investimento (Sicav); il secondo, relativo ai dati riguardanti esclusivamente le società di gestione dei fondi comuni ed i soggetti residenti incaricati del collocamento in Italia delle parti o quote dei fondi comuni esteri ai quali si applica l'art. 11-*bis* del D.L. n. 512/1983; il terzo, relativo ai dati riguardanti il rappresentante della società di gestione, o della società d'investimento ovvero del soggetto residente incaricato del collocamento in Italia delle parti o quote dei fondi comuni esteri ai quali si applica l'art. 11-*bis* del D.L. n. 512/1983; il quarto, destinato all'elenco nominativo degli amministratori e dei componenti del collegio sindacale della Sicav o della società di gestione del fondo comune ovvero della società residente incaricata del collocamento in Italia di parti o quote dei fondi comuni esteri come sopra individuati.

Le notizie richieste vanno riportate in maniera chiara, a macchina od a carattere stampatello, e senza alcuna abbreviazione.

■ RIQUADRO RELATIVO AL FONDO COMUNE O ALLA SOCIETA D'INVESTIMENTO.

In questo riquadro devono essere indicati alcuni dati riguardanti il fondo comune — italiano od estero destinatario della disciplina di cui all'art. 11-bis del D.L. n. 512/1983 — e tutti i dati riguardanti la Sicav, tenendo ben presente che i dati relativi al numero di codice fiscale ed al domicilio fiscale devono essere compilati esclusivamente con riguardo alle Sicav, mentre i dati relativi alla sede legale devono essere indicati con riguardo sia ai predetti fondi esteri che alle Sicav.

Denominazione: indicare in maniera esatta e completa la denominazione del fondo comune — italiano od estero, come sopra precisato — ovvero della Sicav, quale si desume, rispettivamente, dal regolamento di gestione o dallo statuto. Deve essere barrata l'apposita casella in caso di variazione della denominazione rispetto all'ultima dichiarazione presentata. Nel caso in cui il fondo comune è noto attraverso una sigla, va indicata anche quest'ultima.

Data di istituzione: per un fondo comune è la data nella quale l'assemblea della società di gestione ha deliberato l'istituzione del fondo, approvandone anche il regolamento; per una società d'investimento è la data nella quale l'assemblea ha deliberato l'atto costitutivo, approvandone anche lo statuto.

Numero di codice attribuito dalla Banca d'Italia: quale numero di codice attribuito dalla Banca d'Italia deve essere riportato quello che l'Organo di Vigilanza assegna per le segnalazioni statistiche. Deve essere barrata l'apposita casella in caso di variazione del codice stesso rispetto all'ultima dichiarazione presentata.

Provvedimento che ha autorizzato al collocamento: vanno riportati gli estremi del provvedimento con il quale il Ministero del Commercio estero ha inizialmente concesso, ai sensi della richiamata normativa valutaria, l'autorizzazione al collocamento nel territorio dello Stato delle parti o quote dei fondi comuni esteri, come sopra individuati.

Numero di codice fiscale: deve essere indicato esclusivamente dalle Sicav. Tale numero e formato di undici cifre che vanno riportate ordinatamente nell'apposito spazio.

Sede legale: deve essere indicata oltre che dalle Sicav - precisando il Comune (senza alcuna abbreviazione), la provincia con la sigla automobilistica (per Roma RM), la frazione, la via, il numero civico, il codice di avviamento postale ed il numero telefonico - anche dai fondi esteri, come sopra individuati.

Domicilio fiscale: deve essere indicato esclusivamente dalle Sicav e soltanto nel caso in cui il domicilio fiscale sia diverso dalla sede legale.

Luogo di conservazione delle scritture contabili: deve essere indicato l'indirizzo esatto. Se le scritture contabili sono conservate presso terzi, devono essere indicate anche le generalità o la denominazione di questi ultimi.

■ **RIQUADRO RELATIVO ALLE SOCIETA DI GESTIONE DEL FONDO COMUNE ED AI SOGGETTI INCARICATI DEL COLLOCAMENTO IN ITALIA DEI FONDI ESTERI CUI SI APPLICA L'ART. 11-*bis*** del D.L. 30 settembre 1983, n. 512.

In questo riquadro vanno indicati tutti i dati riguardanti esclusivamente la società di gestione del fondo comune di investimento ed i soggetti residenti incaricati del collocamento in Italia di quote di fondi esteri ai quali si applica la disciplina dell'art. 11-bis del D.L. n. 512/1983 come sopra precisato.

Numero di codice fiscale: tale numero è formato di undici cifre, che vanno riportate ordinatamente nell'apposito spazio.

Denominazione: indicare in maniera esatta e completa quella risultante dall'atto costitutivo. Va barrata la casella in caso di variazione, anche a seguito di fusione, rispetto all'ultima dichiarazione presentata.

Sede legale: deve essere indicata precisando il Comune (senza alcuna abbreviazione), la provincia con la sigla automobilistica (per Roma RM), la frazione, la via, il numero civico, il codice di avviamento postale ed il numero telefonico.

Domicilio fiscale: deve essere indicato soltanto dalle società il cui domicilio fiscale sia diverso dalla sede legale.

■ **RIQUADRO RELATIVO AL RAPPRESENTANTE**

Nel terzo riquadro del frontespizio, relativo al rappresentante della società di gestione del fondo comune, della società d'investimento (Sicav) o del soggetto residente incaricato del collocamento in Italia dei predetti fondi esteri, devono essere indicati i dati anagrafici ed il codice fiscale del soggetto; ai fini della individuazione della carica rivestita all'atto della dichiarazione è stato predisposto uno spazio con due codici: si dovrà barrare il codice (1) se si tratta di rappresentante legale, il codice (2) se si tratta di liquidatore.

Nell'apposito spazio riservato all'indicazione della residenza anagrafica, va indicato il comune di residenza del rappresentante; nel caso in cui il comune di residenza sia diverso da quello del domicilio fiscale deve essere indicato quest'ultimo.

Quando i rappresentanti sono più di uno, in allegato a parte, devono essere indicati gli altri; in tal caso, per ciascuno di essi, devono essere riportati i medesimi dati richiesti nel riquadro riportato nel frontespizio.

Deve inoltre essere compilato il riquadro recante l'elenco nominativo degli amministratori e dei componenti del collegio sindacale della società di gestione, della Sicav o del soggetto residente incaricato del collocamento in Italia dei predetti fondi esteri. Con riguardo alla qualifica va indicato A se trattasi di socio amministratore, B se trattasi di amministratore non socio, C se trattasi di componente il collegio sindacale.

Sottoscrizione della dichiarazione: la dichiarazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante della società o dall'amministratore munito di apposita delega per tale adempimento.

3 COMPILAZIONE DEI QUADRI A, B E C. CALCOLO DELLE PROPORZIONI SECONDO LE QUALI APPLICARE LE DIVERSE ALIQUOTE

3.1 - Con riferimento ai ***fondi comuni di diritto nazionale*** ed alle ***Sicav,*** le diverse proporzioni secondo le quali vanno applicate le predette aliquote dello 0,05%, dello 0,10% e dello 0,25%, sono espresse dai rapporti tra le componenti dell'attivo di cui ai punti *a), b)* e *c)* della premessa (v. paragrafo 1 delle presenti istruzioni) e il totale delle attività; relativamente a tali rapporti si precisa che sia il numeratore che il denominatore sono calcolati come ***media annua*** dei valori risultanti dai prospetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *d),* della legge 23 marzo 1983, n. 77 (redatti anche dalle Sicav ai sensi dell'articolo 8 del richiamato decreto legislativo n. 84/92), relativi alla fine di ciascun mese, prospetti sulla cui base sono stati predisposti quelli che costituiscono i quadri A e B del modello 780, riguardanti rispettivamente, lo schema di composizione dell'attivo dei fondi comuni di diritto nazionale e delle Sicav.
Ai sensi dell'articolo 7, comma 3, lettera *c),* della citata legge n. 77/83, in relazione ai fondi comuni, e dell'articolo 9, comma 2, lettera *b),* del citato decreto legislativo n. 84/92 in relazione alle Sicav, lo schema-tipo per la redazione di tali prospetti è determinato dalla Banca d'Italia - sentita la Consob.
Gli schemi di composizione dell'attivo dei fondi comuni e delle Sicav sono stati sostanzialmente desunti dai predetti schemi-tipo e sono stati inclusi nel presente modello di dichiarazione, contraddistinti come Mod. 780/A e Mod. 780/B e devono essere alternativamente compilati dai soggetti obbligati a presentare questa dichiarazione a seconda che il calcolo dell'imposta sostitutiva riguardi, rispettivamente, un fondo comune ovvero una Sicav; detti moduli sono strutturati in modo da consentire l'ottenimento della media annua dei valori della quota o dell'azione risultanti dai corrispondenti prospetti del valore relativi ad ogni fine mese. Dalla compilazione di tali prospetti si evince sia la composizione del portafoglio e sia il valore complessivo dello stesso.

Ciò premesso, si rendono necessarie alcune precisazioni di carattere generale ai fini di una corretta redazione del ***"prospetto per il calcolo dell'imposta sostitutiva"*** sul patrimonio dei fondi comuni e delle Sicav, che costituisce operazione successiva alla redazione dei predetti quadri A e B, concernenti — come già precisato — lo schema di composizione dell'attivo dei fondi comuni e delle Sicav.

Per determinare secondo quale proporzione applicare l'aliquota dello 0,05%, al numeratore del rapporto deve essere considerata la detta media annua del valore dei titoli di Stato, dei conti correnti e depositi, dei titoli obbligazionari e similari, ad eccezione delle obbligazioni convertibili, nonché delle quote di altri organismi di investimento collettivo in valori mobiliari posseduti dal fondo o dalla Sicav.

Per determinare secondo quale proporzione applicare l'aliquota dello 0,10%, al numeratore del rapporto dovranno essere considerate le azioni e le obbligazioni convertibili in azioni di società, costituite in Italia, aventi per oggetto esclusivo o principale attività industriali.

L'aliquota dello 0,25% dovrà essere applicata sul patrimonio secondo la proporzione che sia complemento all'unità della somma delle due precedenti proporzioni.

Con riferimento, poi, a particolari voci che compaiono nel prospetto del valore della quota o della azione, e che concorrono a comporre l'attivo del fondo o della Sicav, si precisa che:

— la «posizione netta di liquidità» (rigo 12 per i fondi comuni e per le Sicav), attesa la sua natura di componente liquida del portafoglio, deve essere considerata nel numeratore della proporzione secondo la quale applicare lo 0,05%, ma solo se

attiva; se negativa, di tale voce dovrà essere tenuto conto come posta incrementativa delle passività del patrimonio;

— i «diritti maturati e non riscossi» (righi 14, 15 e 16 per i fondi comuni e rigo 14 per le Sicav), devono essere imputati alle singole poste dell'attivo alle quali si riferiscono;

— la voce «depositi presso organismi di compensazione per margini iniziali su contratti a termine», rileva per l'applicazione dello 0,05 per cento.

3.2 - Con esclusivo riferimento ai ***fondi comuni esteri*** di investimento mobiliare ai quali si applica l'art. 11-*bis* del più volte citato D.L. n. 512/1983 è stato predisposto il Mod. 780/C che riproduce, in buona sostanza, lo schema di dichiarazione allegato alla circolare n. 3 del 1° febbraio 1984 della Direzione Generale delle imposte dirette, con la quale vennero, fra l'altro, fornite le apposite istruzioni, tuttora valide in quanto non modificate. Si ribadisce con l'occasione l'obbligo di allegare alla dichiarazione, da redigersi in conformità all'unito modello, la relazione di stima della società di revisione designata dalla Consob; in mancanza di tale relazione la dichiarazione si intende omessa.

4

PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE E VERSAMENTO DELL'IMPOSTA

Ai sensi dell'ultimo periodo del comma 4 dell'art. 9 della legge n. 77 del 1983 e del terzo comma dell'art. 9 del D.L. n. 512/1983 ai fini delle modalità di effettuazione dei versamenti e della presentazione della dichiarazione previste da detti articoli si applicano le disposizioni contenute nei decreti del Presidente della Repubblica numeri 600 e 602 del 1973; si applicano altresì le disposizioni di cui al D.L. 10 luglio 1982, n. 429, convertito dalla legge 7 agosto 1982, n. 516.

Conseguentemente la presente dichiarazione deve essere presentata, nei termini già precisati nel paragrafo 1, all'ufficio del Comune nella cui circoscrizione si trova il domicilio fiscale del soggetto obbligato a rendere la dichiarazione. L'ufficio comunale è tenuto a rilasciare ricevuta. La dichiarazione può anche essere ***spedita per raccomandata*** (ma soltanto all'Ufficio delle imposte o, se esistente, al Centro di Servizio) e, in tal caso, si considera presentata nel giorno in cui viene consegnata all'ufficio postale.

La dichiarazione presentata con ritardo non superiore a un mese è valida, ma si applicano le pene pecuniarie di cui all'art. 46 del citato D.P.R. n. 600/1973, ridotte ad un quarto. La dichiarazione presentata entro 90 giorni dalla scadenza del termine prescritto o presentata ad ufficio incompetente o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello, non si considera omessa agli effetti penali, ai sensi dell'art. 1, primo comma, del citato D.L. n. 429 del 1982, convertito dalla legge n. 516 del 1982, come modificato dal D.L. 16 marzo 1991, n. 83, convertito dalla legge 15 maggio 1991, n. 154.

Ai fini del versamento si ribadisce che l'imposta sostitutiva dovuta dai fondi comuni di diritto nazionale e dalle Sicav deve essere versata esclusivamente presso le competenti sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, entro il predetto termine del 31 gennaio, sul capitolo 1031 del bilancio di entrata dello Stato, utilizzando l'articolo 1 se l'imposta sostitutiva è stata applicata con l'aliquota dello 0,25 per cento e utilizzando l'articolo 2 se l'imposta sostitutiva è stata applicata con le aliquote ridotte dello 0,10 e dello 0,05 per cento; il versamento dell'imposta sostitutiva dello 0,50 per cento, dovuta sui fondi esteri sopra citati, va invece effettuato entro la data del 30 gennaio, se l'esercizio è ad anno solare, e comunque entro 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio, utilizzando il capitolo 1031 e l'art. 3.

MINISTERO DELLE FINANZE

MOD. 780/95

dichiarazione delle società di gestione dei fondi comuni di investimento mobiliare aperti, delle società di investimento a capitale variabile (SICAV) e dei fondi comuni esteri di investimento mobiliare ai quali si applica l'art. 11-bis del D.L. 30/9/1983, n. 512, convertito nella legge 25/11/1983, n. 649

Centro di servizio ____
oppure N. ____
Ufficio delle imposte ____

Presentata al Comune di ____
il ____ n. ____

IMPOSTA SOSTITUTIVA PER IL 1994

DATI RELATIVI AL FONDO COMUNE O ALLA SOCIETÀ DI INVESTIMENTO (1)

DENOMINAZIONE (2) ____ ☐
SIGLA EVENTUALE ____
DATA DI ISTITUZIONE ____
NUMERO ATTRIBUITO DALLA BANCA D'ITALIA ____
PROVVEDIMENTO CHE AUTORIZZA AL COLLOCAMENTO ____
NUMERO DI CODICE FISCALE ____

SEDE LEGALE (3) mese anno	COMUNE			PROVINCIA
	FRAZIONE, VIA E NUMERO CIVICO	C.A.P.	TELEFONO (prefisso e numero)	
DOMICILIO FISCALE (4) (se diverso dalla sede legale) mese anno	COMUNE			PROVINCIA
	FRAZIONE, VIA E NUMERO CIVICO	C.A.P.	TELEFONO (prefisso e numero)	

LUOGO IN CUI SONO CONSERVATE LE SCRITTURE CONTABILI ____

DATI RELATIVI ALLA SOCIETÀ DI GESTIONE O AL SOGGETTO INCARICATO DEL COLLOCAMENTO

NUMERO DI CODICE FISCALE ____ SIGLA (eventuale) DELLA SOCIETÀ O DELL'INCARICATO ____

DENOMINAZIONE (2) ____ ☐

SEDE LEGALE (3) mese anno	COMUNE			PROVINCIA
	FRAZIONE, VIA E NUMERO CIVICO	C.A.P.	TELEFONO (prefisso e numero)	
DOMICILIO FISCALE (4) (se diverso dalla sede legale) mese anno	COMUNE			PROVINCIA
	FRAZIONE, VIA E NUMERO CIVICO	C.A.P.	TELEFONO (prefisso e numero)	

LUOGO IN CUI SONO CONSERVATE LE SCRITTURE CONTABILI ____

DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE

NUMERO DI CODICE FISCALE	COGNOME (per le donne quello da nubile)	NOME (senza abbreviazione)

SESSO (M o F)	DATA DI NASCITA giorno mese anno	COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA	PROV.NASCITA (sigla)	CODICE CARICA ① ②	DATA CARICA (4) giorno mese anno

RESIDENZA ANAGRAFICA (o se diverso) DOMICILIO FISCALE	COMUNE	PROVINCIA	TELEFONO (prefisso e numero)
	FRAZIONE, VIA E NUMERO CIVICO		C.A.P.

ELENCO NOMINATIVO DEGLI AMMINISTRATORI E DEI COMPONENTI DEL COLLEGIO SINDACALE O DI ALTRO ORGANO DI CONTROLLO DELLA SOCIETÀ O ENTE (5)
(o, in mancanza, dei soggetti che rispondono personalmente delle obbligazioni della società o ente)

N. ord.	COGNOME E NOME	Sesso (M o F)	COMUNE (O STATO ESTERO) DI NASCITA	PROV. (sigla)	DATA DI NASCITA	NUMERO DI CODICE FISCALE	QUALIF.
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

La presente dichiarazione è completa e veritiera.

IL DICHIARANTE

Data ____

(1) In caso di fusione indicare i dati relativi alla Società estinta.
(2) Barrare la casella se l'attuale denominazione è diversa da quella riportata sull'ultima dichiarazione.
(3) Indicare la data di variazione solo se i dati sono mutati rispetto alla precedente dichiarazione.
(4) Data di decorrenza della carica, da indicare solo se è variato rispetto alla precedente dichiarazione.
(5) Indicare quelli in carica alla data di presentazione della dichiarazione.

MINISTERO DELLE FINANZE

MOD. 780/A

	1 Gennaio	2 Febbraio	3 Marzo	4 Aprile	5 Maggio	6 Giugno
1. Titoli di Stato e assimilati						
2. **Titoli obbligazionari:** - obbligazioni convertib. in azioni industriali italiane						
3. - altre obbligazioni convertibili						
4. - obbligazioni diverse da quelle convertibili						
5. **Titoli azionari:** - industriali italiani						
6. - altri						
7. Parti di OICVM						
8. Premi e opzioni acquistati						
9. Altri valori mobiliari e titoli di credito: - titoli similari alle obbligazioni						
10. - altri						
11. Totale portafoglio						
12. Posizione netta di liquidità (1)						
13. Depositi presso organismi di compensazione per margini iniziali su contratti a termine						
14. **Diritti maturati e non riscossi:** - su obbligazioni e titoli similari, titoli di Stato, c/c e depositi, quote di OICVM						
15. - su azioni industriali ital. e su obbligaz. convertibili in azioni industriali italiane						
16. - su altri titoli						
17. Attività diverse						
18. Totale attività						
19. Totale passività						
20. Valore complessivo netto del patrimonio del fondo						
	1	2	3	4	5	6

(1) La posizione netta di liquidità se positiva deve essere considerata fra le attività, se negativa fra le passività.

FONDI COMUNI - Schema di composizione dell'attivo

7 Luglio	8 Agosto	9 Settembre	10 Ottobre	11 Novembre	12 Dicembre	13 Media annua	
							1
							2
							3
							4
							5
							6
							7
							8
							9
							10
							11
							12
							13
							14
							15
							16
							17
							18
							19
							20
7	8	9	10	11	12	13	

ATTENZIONE: GLI IMPORTI VANNO ESPOSTI IN MIGLIAIA DI LIRE MEDIANTE TRONCAMENTO DELLE ULTIME TRE CIFRE

PROSPETTO PER IL CALCOLO DELL'IMPOSTA SOSTITUTIVA SUL PATRIMONIO DEI FONDI COMUNI

SEZ. I - Calcolo delle proporzioni secondo le quali applicare le varie aliquote (1)

1. *Componenti dell'attivo soggetti all'aliquota dello 0,05 per cento*

a) titoli di Stato ed assimilati (riga 1) ________

b) titoli obbligazionari (riga 4) ________

c) parti di o.i.c.v.m. (riga 7) ________

d) altri valori mobiliari e titoli di credito [similari alle obbligazioni] (riga 9) ________

e) posizione netta di liquidità (riga 12) ________

f) depositi presso organismi di compensazione per margini iniziali su contratti a termine (riga 13) ________

g) diritti maturati e non riscossi su titoli di Stato, su conti correnti e depositi, su titoli obbligazionari e similari, ad eccezione delle obbligazioni convertibili, nonché su quote di o.i.c.v.m. (riga 14) ________

– totale [a) + b) + c) + d) + e) + f) + g)] ________ (h) ________

= α (2) ________ (*)

– totale attività (riga 18) ________ (i) ________

2. *Componenti dell'attivo soggetti all'aliquota dello 0,10 per cento*

l) obbligazioni convertibili in azioni di Società industriali italiane (riga 2) ________

m) azioni di Società industriali italiane (riga 5) ________

n) diritti maturati e non riscossi su azioni di Società industriali italiane e su obbligazioni convertibili in azioni di Società industriali italiane (riga 15) ________

– totale [l) + m) + n)] ________ (o) ________

= β (2) ________ (*)

– totale attività (riga 18) ________ (i) ________

3. *Componenti dell'attivo soggetti all'aliquota dello 0,25 per cento*

p) totale attività (riga 18) - [somma di (h) + (o)] ________ (q) ________

= γ (2) ________ (*)

– totale attività (riga 18) ________ (i) ________

SEZ. II - Determinazione dell'imposta sostitutiva da versare

– Patrimonio netto (riga 20)	×	________ (3)	×	0,05%	= £	________	+
– Patrimonio netto (riga 20)	×	________ (3)	×	0,10%	= £	________	+
– Patrimonio netto (riga 20)	×	________ (3)	×	0,25%	= £	________	=

– Ammontare complessivo dell'imposta da versare ________ £ ________

ESTREMI DEL VERSAMENTO IN TESORERIA: data |__|__|__| N° della distinta o del bollettino ________ Sigla provincia |__|__|

Si allegano copia della distinta o quietanza ovvero del bollettino di versamento della Sezione di Tesoreria provinciale.

La presente dichiarazione è completa e veritiera.

IL DICHIARANTE

Data ________ ________

(1) Tutti i calcoli vanno effettuati utilizzando le medie annue - valori di cui alla colonna 13 dello schema di composizione dell'attivo del fondo comune.
(2) Indicare in "α" il risultato del rapporto tra (h) ed (i); in "β" il risultato del rapporto tra (o) ed (i) e in "γ" il risultato del rapporto tra (q) ed (i). (*) Le cifre che esprimono i rapporti devono essere approssimate al quarto decimale.
(3) Indicare: in corrispondenza dell'aliquota dello 0,05% l'importo di "α"; in corrispondenza dell'aliquota dello 0,10% l'importo di "β" e in corrispondenza dell'aliquota dello 0,25% l'importo di "γ".

MINISTERO DELLE FINANZE

MOD. 780/C

FONDI COMUNI ESTERI DI INVESTIMENTO MOBILIARE APERTI AI QUALI SI APPLICA L'ART. 11-bis del D.L. 30.9.1983, n. 512, CONVERTITO NELLA LEGGE 25.11.1983, n. 649.

PROSPETTO PER IL CALCOLO DELL'IMPOSTA SOSTITUTIVA SUL PATRIMONIO DEL FONDO

	All'inizio dell'esercizio	Alla fine dell'esercizio
a) Patrimonio netto	________	________
b) Numero delle quote-parti emesse	________	________
c) Numero delle quote-parti collocate nel territorio dello Stato	________	________
d) Rapporto percentuale di c) su b)	________	________
e) Patrimonio netto proporzionalmente attribuibile alle quote collocate nel territorio dello Stato [d) moltiplicato per a)]	________	________
f) Patrimonio netto medio imponibile (media importi lettera e)		________
g) Imposta dovuta (0,50% di f)		________

ESTREMI DEL VERSAMENTO IN TESORERIA: data |__|__|__| N° della distinta o del bollettino ________ Sigla provincia |__|__|

Si allegano: copia della distinta o quietanza ovvero del bollettino di versamento della Sezione di Tesoreria provinciale; prospetto di calcolo del patrimonio netto; relazione di stima a cura della Società di revisione.

La presente dichiarazione è completa e veritiera.

IL DICHIARANTE

Data ________

____

MINISTERO DELLE FINANZE

MOD. **780/B**

	1 Gennaio	2 Febbraio	3 Marzo	4 Aprile	5 Maggio	6 Giugno
1. Titoli di Stato e assimilati						
2. **Titoli obbligazionari:** - obbligazioni convertib. in azioni industriali italiane						
3. - altre obbligazioni convertibili						
4. - obbligazioni diverse da quelle convertibili						
5. **Titoli azionari:** - industriali italiani						
6. - altri						
7. Parti di OICVM						
8. Premi e opzioni acquistati						
9. Altri valori mobiliari e titoli di credito: - titoli similari alle obbligazioni						
10. - altri						
11. Totale portafoglio						
12. Posizione netta di liquidità (1)						
13. Depositi presso organismi di compensazione per margini iniziali su contratti a termine						
14. **Diritti maturati e non riscossi:** - su obbligazioni e titoli similari, titoli di Stato, c/c e depositi, quote di OICVM						
15. - su azioni industriali ital. e su obbligaz. convertibili in azioni industriali italiane						
16. - su altri titoli						
17. Immobili						
18. Altre immobilizzazioni materiali						
19. Immobilizzazioni immateriali						
20. Attività diverse						
21. Totale attività						
22. Totale passività						
23. Capitale sociale						
	1	2	3	4	5	6

(1) La posizione netta di liquidità se positiva deve essere considerata fra le attività, se negativa fra le passività.

SICAV - Schema di composizione dell'attivo

7 Luglio	8 Agosto	9 Settembre	10 Ottobre	11 Novembre	12 Dicembre	13 Media annua	
							1
							2
							3
							4
							5
							6
							7
							8
							9
							10
							11
							12
							13
							14
							15
							16
							17
							18
							19
							20
							21
							22
							23
7	8	9	10	11	12	13	

ATTENZIONE: GLI IMPORTI VANNO ESPOSTI IN MIGLIAIA DI LIRE MEDIANTE TRONCAMENTO DELLE ULTIME TRE CIFRE

PROSPETTO PER IL CALCOLO DELL'IMPOSTA SOSTITUTIVA SUL PATRIMONIO DELLE SICAV

SEZ. I - Calcolo delle proporzioni secondo le quali applicare le varie aliquote (1)

1. *Componenti dell'attivo soggetti all'aliquota dello 0,05 per cento*

a) titoli di Stato ed assimilati (riga 1) ____________

b) titoli obbligazionari (riga 4) ____________

c) parti di o.i.c.v.m. (riga 7) ____________

d) altri valori mobiliari e titoli di credito [similari alle obbligazioni] (riga 9) ____________

e) posizione netta di liquidità (riga 12) ____________

f) depositi presso organismi di compensazione per margini iniziali su contratti a termine (riga 13) ____________

g) diritti maturati e non riscossi su titoli di Stato, su conti correnti e depositi, su titoli obbligazionari e similari, ad eccezione delle obbligazioni convertibili, nonché su quote di o.i.c.v.m. (riga 14) ____________

– totale [a) + b) + c) + d) + e) + f) + g)] ____________ (h) ____________

= α (2) ____________ (*)

– totale attività (riga 21) ____________ (i) ____________

2. *Componenti dell'attivo soggetti all'aliquota dello 0,10 per cento*

l) obbligazioni convertibili in azioni di Società industriali italiane (riga 2) ____________

m) azioni di Società industriali italiane (riga 5) ____________

n) diritti maturati e non riscossi su azioni di Società industriali italiane e su obbligazioni convertibili in azioni di Società industriali italiane (riga 15) ____________

– totale [l) + m) + n)] ____________ (o) ____________

= β (2) ____________ (*)

– totale attività (riga 21) ____________ (i) ____________

3. *Componenti dell'attivo soggetti all'aliquota dello 0,25 per cento*

p) totale attività (riga 21) - [somma di (h) + (o)] ____________ (q) ____________

= γ (2) ____________ (*)

– totale attività (riga 21) ____________ (i) ____________

SEZ. II - Determinazione dell'imposta sostitutiva da versare

– Capitale sociale (riga 23)	×	____________ (3)	×	0,05%	=	£	____________	+
– Capitale sociale (riga 23)	×	____________ (3)	×	0,10%	=	£	____________	+
– Capitale sociale (riga 23)	×	____________ (3)	×	0,25%	=	£	____________	=

– Ammontare complessivo dell'imposta da versare ____________ £ ____________

ESTREMI DEL VERSAMENTO IN TESORERIA: data |__|__|__| N° della distinta o del bollettino ____________ Sigla provincia |__|__|

Si allegano copia della distinta o quietanza ovvero del bollettino di versamento della Sezione di Tesoreria provinciale.

La presente dichiarazione è completa e veritiera.

IL DICHIARANTE

Data ____________ ____________

(1) Tutti i calcoli vanno effettuati utilizzando le medie annue - valori di cui alla colonna 13 dello schema di composizione dell'attivo della Sicav

(2) Indicare in "α" il risultato del rapporto tra (h) ed (i); in "β" il risultato del rapporto tra (o) ed (i) e in "γ" il risultato del rapporto tra (q) ed (i). (*) Le cifre che esprimono i rapporti devono essere approssimate al quarto decimale

(3) Indicare: in corrispondenza dell'aliquota dello 0,05% l'importo di "α"; in corrispondenza dell'aliquota dello 0,10% l'importo di "β" e in corrispondenza dell'aliquota dello 0,25% l'importo di "γ".

94A8154

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI LECCE

DECRETO RETTORALE 28 ottobre 1994.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università di Lecce, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1968, n. 1200, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge n. 168/1989;

Vista la legge n. 341/1990;

Visto il decreto ministeriale 27 ottobre 1994;

Vista la delibera della facoltà di economia e commercio in data 12 aprile 1994, con cui si chiede la modifica allo statuto di questa Università relativa alla trasformazione della facoltà di economia e commercio in facoltà di economia ed all'adeguamento all'ordinamento didattico dei corsi di studio dell'area economica;

Viste le delibere del consiglio di amministrazione di questa Università in data 27 giugno 1994, con cui veniva ratificato il decreto rettorale n. 512 del 10 maggio 1994 e del senato accademico in data 11 maggio 1994 con cui si esprimeva parere favorevole alla modifica di statuto di cui trattasi;

Considerato che il Consiglio universitario nazionale nella seduta del 14 settembre 1994 ha espresso parere favorevole alla modifica in parola;

Decreta:

1. A decorrere dall'anno accademico 1994-95:

1.1. La facoltà di economia e commercio è ridenominata facoltà di economia.

1.2. È adottato il riordino dei corsi di laurea preesistenti in economia e commercio ed in economia bancaria e del diploma universitario in economia e amministrazione delle imprese.

2. Lo statuto dell'Università degli studi di Lecce, quindi, è modificato come appresso:

CAPO II

Art. 13.

Facoltà di economia

La facoltà di economia conferisce:

a) la laurea in giurisprudenza;

b) la laurea in economia e commercio;

c) la laurea in economia bancaria;

d) corso di diploma universitario in economia e amministrazione delle imprese;

(*Omissis*).

Norme comuni ai corsi di laurea dell'area economica.

Art. 13.1. — Il numero degli iscrivibili a ciascun anno di corso può essere stabilito annualmente dal senato accademico, sentito il consiglio di facoltà, in base alle strutture disponibili, alle esigenze del mercato del lavoro e secondo i criteri generali fissati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi della normativa vigente.

Le modalità delle eventuali prove di ammissione sono stabilite dal consiglio di facoltà.

Art. 13.2. — Gli insegnamenti attivabili nei corsi di laurea in economia e commercio ed in economia bancaria sono:

a) quelli indicati nell'elenco di cui al successivo art. 13.33, articolati nelle quattro aree economica, aziendale, giuridica e matematico-statistica e nei relativi settori scientifico-disciplinari;

b) gli insegnamenti caratterizzanti i singoli corsi ed i relativi indirizzi riportati nei successivi articoli;

c) le seguenti lingue straniere moderne: lingua inglese, lingua francese, lingua spagnola, lingua tedesca, lingua russa, lingua portoghese, lingua araba, lingua cinese, lingua giapponese;

d) gli insegnamenti di settori scientifico-disciplinari diversi da quelli di cui ai commi precedenti, fino ad un massimo di otto per ciascun corso o indirizzo attivato presso la facoltà.

Gli insegnamenti che compaiono in più settori scientifico-disciplinari potranno essere scelti da uno qualsiasi di essi, in relazione alle esigenze didattico-scientifiche della facoltà.

Art. 13.3. — Ai fini del conseguimento del diploma di laurea, sono riconosciuti gli insegnamenti degli altri corsi di laurea di cui alla tabella VIII annessa al decreto ministeriale 27 ottobre 1992 e quelli dei corsi di diploma universitario di cui alla tabella XLIII annessa al decreto ministeriale 31 luglio 1992, seguiti con esito positivo, in relazione al sistema di crediti didattici determinato a norma dell'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990, a

condizione che essi siano compatibili, anche per i contenuti, con il piano di studi approvato dalla competente struttura didattica dei corsi di laurea in economia e commercio ed in economia bancaria. Dovranno essere in ogni caso riconosciute le prove di idoneità di lingue e di conoscenze informatiche di base.

La struttura didattica competente determina, nel regolamento previsto dall'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990, i criteri per il riconoscimento degli insegnamenti.

Ai fini del riconoscimento di cui ai commi precedenti sono da considerarsi affini i corsi di laurea di cui alla tabella VIII annessa al decreto ministeriale 27 ottobre 1992 e quelli del diploma universitario della tabella XLIII annessa al decreto ministeriale 31 luglio 1992.

Art. 13.4. — I corsi di laurea sono di durata quadriennale.

Il piano di studi di ciascun corso di laurea comprende dieci insegnamenti fondamentali, l'equivalente di otto insegnamenti annuali, scelti tra i caratterizzanti il corso di laurea stesso, ed altri insegnamenti equivalenti ad un numero di sei annualità.

Gli insegnamenti fondamentali devono rispondere all'esigenza di fornire agli studenti i principi e i contenuti basilari dei rispettivi comparti scientifico-disciplinari, anche in vista del ruolo propedeutico e complementare per l'apprendimento degli altri insegnamenti del corso di laurea.

Nel rigoroso rispetto delle condizioni di cui al comma precedente la struttura didattica competente attiverà tali insegnamenti scegliendoli tra quelli che compaiono negli elenchi di cui al successivo art. 13.33, secondo la seguente distribuzione:

due nell'elenco P01B (economia politica);

due nell'elenco P02A (economia aziendale);

uno nell'elenco P03X (storia economica);

uno nell'elenco N01X (diritto privato);

uno nell'elenco N04B (istituzioni di diritto pubblico);

uno nell'elenco S01A (statistica);

due complessivamente negli elenchi S04A (matematica per le applicazioni economiche) e S04B (matematica finanziaria e scienze attuariali).

Gli insegnamenti fondamentali devono essere annuali e svolti di norma nei primi due anni di corso.

La laurea si consegue dopo aver superato gli esami di profitto per insegnamenti equivalenti ad un numero di ventiquattro annualità, le prove di idoneità richieste (o gli esami che eventualmente le sostituiscono ai sensi del successivo art. 13.7) e l'esame di laurea.

Art. 13.5. — La struttura didattica competente puo integrare l'elenco degli insegnamenti caratterizzanti i corsi di laurea e gli indirizzi all'interno del corso di laurea in economia e commercio, con altri quattro insegnamenti a sua scelta, che sono considerati caratterizzanti a tutti gli effetti.

La struttura didattica competente garantisce che, tra gli insegnamenti attivati nella facoltà, ve ne siano almeno dodici compresi nell'elenco dei caratterizzanti di ciascun corso di laurea e predispone percorsi didattici ed eventuali altri indirizzi, nel rispetto dei vincoli alla distribuzione degli insegnamenti per area e prevedendo adeguate possibilità di scelta per gli studenti.

La struttura didattica competente, nel rispetto dell'ordinamento, individua i criteri per la formazione dei piani di studio e degli eventuali indirizzi nell'ambito di ciascun corso di laurea, con il regolamento di cui all'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990.

Nell'ambito del regolamento di cui all'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990, la struttura didattica competente può assegnare ai corsi denominazioni aggiuntive che ne specifichino i contenuti effettivi o li differenzino nel caso in cui essi vengano ripetuti con contenuti diversi.

Per i corsi fondamentali non sono possibili denominazioni aggiuntive salvo la possibilità di indicare, numericamente, la successione dei corsi recanti la stessa denominazione secondo l'ordine di propedeuticità.

Art. 13.6. — Gli insegnamenti annuali comprendono di norma settanta ore di didattica; quelli semestrali comprendono di norma trentacinque ore di didattica.

La struttura didattica competente stabilisce quali degli insegnamenti non fondamentali sono svolti con corsi annuali e quali con corsi semestrali.

A tutti gli effetti è stabilita l'equivalenza tra un corso annuale e due corsi semestrali. Uno stesso insegnamento annuale può essere articolato in due corsi semestrali anche con distinte prove d'esame.

Ferma restando la possibilità di riconoscimento di crediti didattici, possono essere svolti fino a quattro corsi annuali e otto corsi semestrali per ciascun corso di laurea coordinando moduli didattici di durata più breve, svolti anche da docenti diversi, per un numero complessivamente uguale di ore.

La struttura didattica competente può autorizzare lo studente ad inserire nel proprio piano di studi fino a sei insegnamenti attivati in altre facoltà dell'Ateneo, o in altre università, anche straniere. In tal caso la struttura didattica competente dovrà altresì determinare la categoria e l'area di appartenenza dei suddetti insegnamenti ai fini del rispetto dell'art. 13.4 e degli altri vincoli dell'ordinamento.

Art. 13.7. — Per il conseguimento della laurea lo studente deve anche superare una prova di idoneità in una lingua straniera moderna ed una prova di conoscenze informatiche di base.

La struttura didattica competente può stabilire che sia superata una prova di idoneità in una seconda lingua straniera moderna.

Possono essere attivati insegnamenti di informatica e di lingue straniere moderne, anche articolati su più corsi annuali. In tal caso la struttura didattica competente può sostituire le prove di idoneità con esami di profitto, che si aggiungono a quelli previsti nell'art. 13.4.

Le prove di idoneità possono essere sostenute anche senza la frequenza ai corsi eventualmente attivati.

Art. 13.8. — La struttura didattica competente, nel rispetto del principio della libertà di insegnamento, stabilisce le modalità degli esami di profitto e delle prove di idoneità.

L'esame di laurea consiste nella discussione di una tesi scritta su un argomento, scelto dallo studente d'intesa con il relatore, secondo le modalità stabilite dalla struttura didattica competente.

Nell'ambito del corso di laurea in economia e commercio la struttura didattica competente, qualora siano disponibili le risorse necessarie, puo deliberare l'attivazione degli indirizzi di cui agli articoli seguenti.

Dell'indirizzo seguito potrà essere data menzione nel diploma di laurea.

Art. 13.9. — Sono titoli di ammissione per i corsi di laurea e per i corsi di diploma universitario quelli previsti dalle vigenti leggi.

Gli studenti già iscritti al momento dell'entrata in vigore delle modifiche apportate in seguito ai decreti ministeriali 21 ottobre e 27 ottobre 1992 potranno completare gli studi previsti dal precedente ordinamento. La facoltà stabilirà le modalità per la convalida degli esami sostenuti, qualora gli studenti optassero per il nuovo ordinamento. L'opzione per il nuovo ordinamento potrà essere esercitata con riferimento agli anni di corso attivati del nuovo ordinamento fino ad un termine pari alla durata legale del corso di studi.

b) CORSO DI LAUREA IN ECONOMIA E COMMERCIO

Il corso di laurea in economia e commercio e disciplinato oltre che dal presente articolato, dagli articoli 13.1, 13.2, 13.3, 13.4, 13.5, 13.6, 13.7, 13.8, 13.9.

La durata del corso degli studi per la laurea in economia e commercio e di quattro anni.

Titoli di ammissione: quelli previsti dall'art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Il corso di laurea in economia e commercio comprende ventiquattro annualità di insegnamento.

Nell'ambito del corso di laurea in economia e commercio, oltre all'indirizzo generale, vengono attivati i seguenti indirizzi:

1) economia ambientale;

2) economia aziendale;

3) economia delle amministrazioni pubbliche e delle istituzioni internazionali;

4) economia e legislazione per l'impresa;

5) economia politica;

6) economia del turismo;

7) economia assicurativa e previdenziale;

8) economia delle istituzioni e dei mercati finanziari;

9) economia del commercio internazionale e dei mercati valutari;

10) economia marittima e dei trasporti;

11) economia industriale;

12) discipline economiche e sociali.

Art. 13.10. — Sono insegnamenti caratterizzanti dell'indirizzo generale del corso di laurea in economia e commercio i seguenti:

Area economica:

economia agraria;

economia industriale;

economia internazionale;

geografia economica;

politica economica;

scienza delle finanze.

Area aziendale:

marketing;

merceologia;

organizzazione aziendale;

revisione aziendale;

tecnica bancaria;

tecnica industriale e commerciale;

area giuridica;

diritto commerciale;

diritto del lavoro;

diritto fallimentare;

diritto pubblico dell'economia;

diritto tributario;

legislazione bancaria.

Area matematico-statistica:

matematica finanziaria (secondo corso se presente tra i fondamentali);

statistica (secondo corso se presente tra i fondamentali);

statistica economica.

Il piano di studi per il conseguimento della laurea in economia e commercio, nel complesso degli insegnamenti fondamentali, caratterizzanti e altri, deve comprendere almeno cinque insegnamenti dell'area economica, almeno cinque insegnamenti dell'area aziendale, almeno quattro insegnamenti dell'area giuridica e almeno quattro insegnamenti dell'area matematico-statistica.

Nell'ambito del corso di laurea in economia e commercio la struttura didattica competente, qualora siano disponibili le risorse necessarie, può deliberare l'attivazione di indirizzi corrispondenti agli altri corsi di laurea, previsti dalla tabella VIII del decreto ministeriale 27 ottobre 1992, con le denominazioni per essi previste. Ciò se tali corsi di laurea non sono già attivati nella facoltà. I piani di studio dovranno in tal caso uniformarsi ai requisiti stabiliti per i corrispondenti corsi di laurea. Dell'indirizzo seguito potrà essere data menzione nel diploma di laurea.

Art. 13.11. — Sono insegnamenti caratterizzanti dell'indirizzo in economia ambientale del corso di laurea in economia e commercio i seguenti:

Area economica:

economia agraria;

economia dell'ambiente;

economia delle fonti di energia;

economia dello sviluppo;

economia e politica montana e forestale;

economia pubblica;

geografia economica;

pianificazione economica territoriale;

politica economica dell'ambiente;

programmazione dello sviluppo e assetto del territorio.

Area aziendale:

merceologia delle risorse naturali;

programmazione e controllo delle amministrazioni pubbliche;

tecnologia dei cicli produttivi.

Area giuridica:

diritto dei beni pubblici e delle fonti di energia;

diritto dell'ambiente;

diritto regionale e degli enti locali;

diritto urbanistico.

Area matematico-statistica:

demografia;

statistica per l'ambiente;

metodi statistici di valutazione di politiche.

Altre aree:

sociologia dell'ambiente.

Il piano di studi per il conseguimento della laurea in economia e commercio, indirizzo in economia ambientale, deve comprendere, nel complesso degli insegnamenti fondamentali, caratterizzanti ed altri, almeno quattro insegnamenti dell'area economica, almeno quattro insegnamenti dell'area giuridica e almeno quattro insegnamenti dell'area matematico-statistica. Deve inoltre comprendere l'equivalente di almeno quattro annualità tratte dalle discipline dei seguenti settori scientifico-disciplinari:

C11X - Chimica dell'ambiente e della conservazione dei beni culturali;

E03B - Ecologia;

G03A - Assestamento forestale e selvicoltura;

H02X - Ingegneria sanitaria-ambientale;

H10B - Architettura del paesaggio e del territorio;

H14A - Tecnica e pianificazione urbanistica;

H14B - Urbanistica;

M06A - Geografia.

Art. 13.12. — Sono insegnamenti caratterizzanti dell'indirizzo in economia aziendale del corso di laurea in economia e commercio i seguenti:

Area economica:

economia industriale;

economia internazionale;

politica economica;

scienza delle finanze.

Area aziendale:

analisi e contabilità dei costi;

economia degli intermediari finanziari;

economia e direzione delle imprese;

finanza aziendale;

marketing;

metodologie e determinazioni quantitative di azienda;

organizzazione aziendale;

organizzazione del lavoro;

revisione aziendale;

strategia e politica aziendale;

tecnologia dei cicli produttivi.

Area giuridica:

diritto commerciale;

diritto del lavoro;

diritto fallimentare;

diritto tributario;

legislazione bancaria.

Area matematico-statistica:

statistica aziendale.

Il piano di studi per il conseguimento della laurea in economia e commercio, indirizzo economia aziendale, deve comprendere, nel complesso degli insegnamenti fondamentali, caratterizzanti ed altri, almeno quattro insegnamenti dell'area economica, almeno otto insegnamenti dell'area aziendale, almeno tre insegnamenti dell'area giuridica e almeno tre insegnamenti dell'area matematico-statistica.

Art. 13.13. — Sono insegnamenti caratterizzanti dell'indirizzo in economia delle amministrazioni pubbliche e delle istituzioni internazionali del corso di laurea in economia e commercio i seguenti:

Area economica:

cooperazione allo sviluppo;

economia internazionale;

economia pubblica;

istituzioni economiche internazionali;

politica economica;

programmazione dello sviluppo e assetto del territorio;

programmazione economica;

storia delle relazioni economiche internazionali.

Area aziendale:

economia delle aziende e delle amministrazioni pubbliche;

organizzazione delle aziende e delle amministrazioni pubbliche;

programmazione e controllo delle amministrazioni pubbliche.

Area giuridica:

contabilità dello Stato;

diritto amministrativo;

diritto del lavoro;

diritto internazionale dell'economia;

diritto pubblico dell'economia.

Area matematico-statistica:

contabilità nazionale;

statistica sociale.

Altre aree:

scienza dell'amministrazione;

sociologia;

storia dell'amministrazione pubblica.

Il piano di studi per il conseguimento della laurea in economia e commercio, indirizzo in economia delle amministrazioni pubbliche e delle istituzioni internazionali, deve comprendere, nel complesso degli insegnamenti fondamentali, caratterizzanti ed altri, almeno cinque insegnamenti dell'area economica, almeno cinque insegnamenti dell'area aziendale, almeno cinque insegnamenti dell'area giuridica e almeno tre insegnamenti dell'area matematico-statistica.

Art. 13.14. — Sono insegnamenti caratterizzanti dell'indirizzo in economia e legislazione per l'impresa del corso di laurea in economia e commercio i seguenti:

Area economica:

economia del lavoro;

economia e politica industriale;

scienza delle finanze;

storia dell'industria.

Area aziendale:

economia degli insegnamenti finanziari;

economia dei gruppi delle concentrazioni e delle cooperazioni aziendali;

economia e direzione delle imprese;

finanza aziendale;

metodologie e determinazioni quantitative di azienda;

strategia e politica aziendale.

Area giuridica:

diritto bancario;

diritto commerciale;

diritto degli intermediari finanziari;

diritto del lavoro;

diritto della Comunità europea;

diritto fallimentare;

diritto internazionale;

diritto penale commerciale;

diritto pubblico dell'economia;

diritto tributario.

Area matematico-statistica:

statistica aziendale.

Il piano di studi per il conseguimento della laurea in economia e commercio, indirizzo in economia e legislazione per l'impresa, deve comprendere, nel complesso degli insegnamenti fondamentali, caratterizzanti ed altri, almeno quattro insegnamenti dell'area economica, almeno cinque insegnamenti dell'area aziendale, almeno sei insegnamenti dell'area giuridica e almeno tre insegnamenti dell'area matematico-statistica.

Art. 13.15. — Sono insegnamenti caratterizzanti dell'indirizzo in economia politica del corso di laurea in economia e commercio i seguenti:

Area economica:

econometria;

economia agraria;

economia del lavoro;

economia dello sviluppo;

economia industriale;

economia internazionale;

economia monetaria;

economia pubblica;

economia regionale;

politica economica;

programmazione dello sviluppo e assetto del territorio;

storia del pensiero economico.

Area aziendale:

economia degli intermediari finanziari;

economia e direzione delle imprese;

finanza aziendale.

Area giuridica:

diritto commerciale;

diritto della Comunità europea;

diritto pubblico dell'economia.

Area matematico-statistica:

statistica (secondo corso se presente tra i fondamentali);

statistica economica.

Altre aree:

sociologia.

Il piano di studi per il conseguimento della laurea in economia e commercio, indirizzo in economia politica, deve comprendere, nel complesso degli insegnamenti fondamentali, caratterizzanti ed altri, almeno otto insegnamenti dell'area economica, almeno tre insegnamenti dell'area aziendale, almeno tre insegnamenti dell'area giuridica e almeno quattro insegnamenti dell'area matematico-statistica.

Art. 13.16. — Sono insegnamenti caratterizzanti dell'indirizzo in economia del turismo del corso di laurea in economia e commercio i seguenti:

Area economica:

economia dei beni culturali;

economia dei trasporti;

economia dell'ambiente;

economia del turismo;

geografia del turismo;

politica economica.

Area aziendale:

economia e direzione delle imprese di viaggio e di trasporto;

economia e direzione delle imprese turistico-ricettive;

gestione finanziaria e valutaria;

marketing del turismo;

metodologie e determinazioni quantitative di azienda;

organizzazione delle aziende turistiche;

organizzazione e gestione dei sistemi informativi aziendali.

Area giuridica:

diritto commerciale;

diritto dei trasporti;

diritto della Comunità europea;

legislazione del turismo.

Area matematico-statistica:

elaborazione automatica dei dati per le decisioni economiche e finanziarie;

informatica generale;

statistica del turismo.

Altre aree:

sociologia del turismo.

Il piano di studi per il conseguimento della laurea in economia e commercio, indirizzo in economia del turismo, deve comprendere, nel complesso degli insegnamenti fondamentali, caratterizzanti ed altri, almeno cinque insegnamenti dell'area economica, almeno sei insegnamenti dell'area aziendale, almeno tre insegnamenti dell'area giuridica e almeno quattro insegnamenti dell'area matematico-statistica.

Art. 13.17. — Sono insegnamenti caratterizzanti del corso di laurea in economia e commercio, indirizzo in economia assicurativa e previdenziale, i seguenti:

Area economica:

economia della sicurezza sociale;

politica economica;

storia delle assicurazioni e della previdenza.

Area aziendale:

economia delle aziende di assicurazione;

economia del mercato mobiliare;

economia e tecnica dell'assicurazione.

Area giuridica:

diritto commerciale;

diritto del lavoro e della previdenza sociale;

diritto delle assicurazioni;

diritto delle assicurazioni marittime;

diritto della Comunità europea;

diritto pubblico dell'economia;

diritto tributario.

Area matematico-statistica:

calcolo delle probabilità;

economia e finanza delle assicurazioni;

modelli demografici;

statistica assicurativa;

tecnica attuariale delle assicurazioni contro i danni;

tecnica attuariale delle assicurazioni sociali;

tecnica attuariale delle assicurazioni sulla vita;

teoria del rischio.

Il piano di studi per il conseguimento della laurea in economia e commercio, indirizzo in economia assicurativa e previdenziale, deve comprendere, nel complesso degli insegnamenti fondamentali, caratterizzanti ed altri, almeno quattro insegnamenti dell'area economica, almeno cinque insegnamenti dell'area aziendale, almeno quattro insegnamenti dell'area giuridica ed almeno cinque insegnamenti dell'area matematico-statistica.

Art. 13.18. — Sono insegnamenti caratterizzanti del corso di laurea in economia e commercio, indirizzo in economia delle istituzioni e dei mercati finanziari, i seguenti:

Area economica:

economia internazionale;

economia monetaria;

economia monetaria internazionale;

politica economica;

scienza delle finanze;

sistemi fiscali comparati;

storia e politica monetaria.

Area aziendale:

analisi finanziaria;

economia degli intermediari finanziari;

economia del mercato mobiliare;

finanza aziendale;

tecnica di borsa.

Area giuridica:

diritto commerciale;

diritto degli intermediari finanziari;

diritto della borsa e dei cambi;

diritto del mercato finanziario;

legislazione bancaria.

Area matematico-statistica:

economia e finanza delle assicurazioni;

elaborazione automatica dei dati per le decisioni economiche e finanziarie;

modelli matematici per i mercati finanziari;

statistica dei mercati monetari e finanziari.

Il piano di studi per il conseguimento della laurea in economia e commercio, indirizzo in economia delle istituzioni e dei mercati finanziari, deve comprendere, nel complesso degli insegnamenti fondamentali, caratterizzanti ed altri, almeno cinque insegnamenti dell'area economica, almeno quattro insegnamenti dell'area aziendale, almeno cinque insegnamenti dell'area giuridica ed almeno quattro insegnamenti dell'area matematico-statistica.

Art. 13.19. — Sono insegnamenti caratterizzanti del corso di laurea in economia e commercio, indirizzo in economia del commercio internazionale e dei mercati valutari, i seguenti:

Area economica:

economia dei trasporti;

economia internazionale;

economia monetaria internazionale;

geografia economica;

storia del commercio;

storia delle relazioni economiche internazionali.

Area aziendale:

economia degli intermediari finanziari;

economia e direzione delle imprese commerciali;

gestione finanziaria e valutaria;

marketing internazionale;

merceologia doganale;

organizzazione delle aziende commerciali;

programmazione e controllo.

Area giuridica:

diritto commerciale;

diritto dei trasporti;

diritto della borsa e dei cambi;

diritto della Comunità europea;

diritto internazionale dell'economia;

diritto tributario;

legislazione bancaria.

Area matematico-statistica:

statistica economica.

Il piano di studi per il conseguimento della laurea in economia e commercio, indirizzo economia del commercio internazionale e dei mercati valutari, deve comprendere, nel complesso degli insegnamenti fondamentali, caratterizzanti ed altri, almeno cinque insegnamenti dell'area economica, almeno cinque insegnamenti dell'area aziendale, almeno cinque insegnamenti dell'area giuridica ed almeno tre insegnamenti dell'area matematico-statistica.

Art. 13.20. — Sono insegnamenti caratterizzanti del corso di laurea in economia e commercio, indirizzo in economia marittima e dei trasporti, i seguenti:

Area economica:

economia dei trasporti;

economia delle attività terziarie;

economia internazionale;

geografia economica;

storia dei trasporti.

Area aziendale:

economia e direzione delle imprese di viaggio e trasporto;

economia e tecnica dell'assicurazione;

marketing internazionale;

merceologia;

organizzazione delle aziende di viaggio e di trasporto;

programmazione e controllo.

Area giuridica:

diritto commerciale;

diritto dei trasporti;

diritto del lavoro e della previdenza sociale;

diritto delle assicurazioni marittime;

diritto internazionale dell'economia;

diritto pubblico dell'economia;

diritto tributario.

Area matematico-statistica:

analisi di mercato;

statistica assicurativa;

tecnica attuariale delle assicurazioni contro i danni.

Il piano di studi per il conseguimento della laurea in economia e commercio, indirizzo in economia marittima e dei trasporti, deve comprendere, nel complesso degli insegnamenti fondamentali, caratterizzanti ed altri, almeno quattro insegnamenti dell'area economica, almeno cinque insegnamenti dell'area aziendale, almeno cinque insegnamenti dell'area giuridica ed almeno quattro insegnamenti dell'area matematico-statistica.

Art. 13.21. — Sono insegnamenti caratterizzanti del corso di laurea in economia e commercio, indirizzo in economia industriale, i seguenti:

Area economica:

economia dello sviluppo;

economia industriale;

economia internazionale;

economia pubblica;

economia regionale;

geografia economica;

storia economica delle innovazioni tecnologiche.

Area aziendale:

analisi e contabilità dei costi;

economia e direzione delle imprese industriali;

finanza aziendale;

gestione informatica dei dati aziendali;

marketing;

metodologie e determinazioni quantitative di azienda;

organizzazione aziendale;

tecnologia dei cicli produttivi;

tecnologia ed economia delle fonti di energia.

Area giuridica:

diritto commerciale;

diritto del lavoro e delle relazioni industriali;

diritto pubblico dell'economia.

Area matematico-statistica:

controllo statistico delle qualità;

matematica finanziaria (secondo corso se presente tra i fondamentali).

Il piano di studi per il conseguimento della laurea in economia e commercio, indirizzo in economia industriale, deve comprendere, nel complesso degli insegnamenti fondamentali, caratterizzanti ed altri, almeno quattro insegnamenti dell'area economica, almeno quattro insegnamenti dell'area aziendale, almeno quattro insegnamenti dell'area giuridica ed almeno quattro insegnamenti dell'area matematico-statistica.

Deve inoltre comprendere l'equivalente di almeno quattro annualità tratte dalle discipline dei seguenti settori scientifico-disciplinari:

A05X - Ricerca operativa;

H15X - Estimo;

I10X - Tecnologia e sistemi di lavorazione;

I11X - Impianti industriali meccanici;

I27X - Ingegneria economico-gestionale;

K04X - Automatica;

K05A - Sistemi di elaborazione delle informazioni;

K05B - Informatica.

Art. 13.22. — Sono insegnamenti caratterizzanti del corso di laurea in economia e commercio, indirizzo in discipline economiche e sociali, i seguenti:

Area economica:

econometria;

economia dello sviluppo;

economia internazionale;

economia monetaria;

economia pubblica;

politica economica;

storia del pensiero economico.

Area aziendale:

economia degli intermediari finanziari;

economia e direzione delle imprese;

finanza aziendale;

marketing;

organizzazione aziendale.

Area giuridica:

diritto commerciale;

diritto pubblico dell'economia.

Area matematico-statistica:

calcolo delle probabilità;

demografia;

matematica per le scienze sociali;

ricerca operativa;

statistica (secondo corso se presente tra i fondamentali);

statistica sociale.

Altre aree:

storia delle relazioni internazionali.

Il piano di studi per il conseguimento della laurea in economia e commercio, indirizzo in discipline economiche e sociali, deve comprendere, nel complesso degli insegnamenti fondamentali, caratterizzanti ed altri, almeno quattro insegnamenti dell'area economica, almeno due insegnamenti dell'area aziendale, almeno quattro insegnamenti dell'area giuridica ed almeno quattro insegnamenti dell'area matematico-statistica.

Deve inoltre comprendere almeno sei annualità tratte dalle discipline dei seguenti settori scientifico-disciplinari:

M04X - Storia contemporanea;

M07B - Logica e filosofia della scienza;

Q01B - Storia delle dottrine politiche;

Q02X - Scienza politica;

Q05A - Sociologia generale;

Q05C - Sociologia dei processi economici e del lavoro;

Q05D - Sociologia del territorio e dell'ambiente;

Q05E - Sociologia dei fenomeni politici.

c) LAUREA IN ECONOMIA BANCARIA

Il corso di laurea in economia bancaria è disciplinato oltre che dal presente articolato, dagli articoli 13.1, 13.2, 13.3, 13.4, 13.5, 13.6, 13.7, 13.8, 13.9.

La durata del corso degli studi per la laurea in economia bancaria è di quattro anni.

Titoli di ammissione: quelli previsti dall'art. 1 legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Il corso di laurea in economia bancaria comprende ventiquattro annualità di insegnamento.

Art. 13.23. — Sono insegnamenti caratterizzanti il corso di laurea in economia bancaria i seguenti:

Area economica:

economia dei mercati monetari e finanziari;

economia monetaria;

politica economica;

storia e politica monetaria.

Area aziendale:

analisi finanziaria;

economia degli intermediari finanziari;

economia delle aziende di credito;

finanza aziendale;

finanziamenti di aziende;

gestione informatica dei dati aziendali;

organizzazione delle aziende di credito;

tecnica bancaria;

tecnica dei crediti speciali.

Area giuridica:

diritto bancario;

diritto commerciale;

diritto degli intermediari finanziari;

diritto della Comunità europea;

diritto del mercato finanziario;

diritto tributario;

legislazione bancaria.

Area matematico-statistica:

statistica dei mercati monetari e finanziari.

Il piano di studi per il conseguimento della laurea in economia bancaria deve comprendere, nel complesso degli insegnamenti fondamentali, caratterizzanti ed altri, almeno quattro insegnamenti dell'area economica, almeno cinque insegnamenti dell'area aziendale, almeno cinque insegnamenti dell'area giuridica ed almeno quattro insegnamenti dell'area matematico-statistica.

d) CORSO DI DIPLOMA UNIVERSITARIO IN ECONOMIA E AMMINISTRAZIONE DELLE IMPRESE

Art. 13.24. — Sono titoli di ammissione quelli previsti dal primo comma dell'art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Il corso di diploma universitario è di durata triennale.

L'obiettivo del corso di diploma universitario in economia e amministrazione delle imprese è quello di formare diplomati in grado di svolgere, sia all'interno dell'azienda, sia come consulenti esterni, le diverse attività connesse alla organizzazione ed alla gestione.

Il numero degli iscrivibili a ciascun anno di corso è stabilito dal senato accademico, sentito il consiglio di facoltà, in base alle strutture disponibili, alle esigenze del mercato del lavoro e secondo i criteri generali fissati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi della normativa vigente.

Le modalità delle eventuali prove di ammissione sono stabilite dal consiglio di facoltà.

Art. 13.25. — Gli insegnamenti attivabili nel corso di diploma universitario in economia e amministrazione delle imprese sono:

a) quelli indicati nell'elenco di cui al successivo art. 13.32 articolati nelle quattro aree economica, aziendale, giuridica e matematico-statistica;

b) gli insegnamenti caratterizzanti di cui al successivo art. 13.32;

c) le seguenti lingue straniere moderne: lingua inglese, lingua francese, lingua spagnola, lingua tedesca, lingua russa, lingua portoghese, lingua araba, lingua cinese, lingua giapponese;

d) insegnamenti di settori scientifico-disciplinari diversi da quelli di cui ai commi precedenti fino ad un massimo di otto.

Gli insegnamenti chè compaiono in più settori potranno essere scelti da uno qualsiasi di essi in relazione alle esigenze didattico-scientifiche della facoltà.

Art. 13.26. — Ai fini del conseguimento del diploma universitario sono riconosciuti gli insegnamenti del corso di laurea seguiti con esito positivo, in relazione ai sistemi di crediti didattici determinato a norma dell'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990, a condizione che essi siano compatibili, anche per i contenuti con il piano di studi approvato dalla competente struttura didattica. Dovranno essere in ogni caso riconosciute le prove di idoneità di lingue e di informatica.

Nel caso di passaggio al corso di diploma, il riconoscimento di altre attività come equivalenti alle esercitazioni pratiche non potrà superare le cento ore.

La struttura didattica competente determina, nel regolamento previsto dall'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990, i criteri per il riconoscimento degli insegnamenti ai fini del passaggio tra corso di diploma e corso di laurea.

Art. 13.27. — Il piano di studi del corso di diploma universitario comprende sei insegnamenti fondamentali, l'equivalente di sei insegnamenti annuali scelti tra i caratterizzanti il corso di diploma stesso e altri insegnamenti equivalenti ad un numero di quattro annualità.

Gli insegnamenti fondamentali devono rispondere all'esigenza di fornire agli studenti i principi e i contenuti basilari dei rispettivi comparti scientifico-disciplinari, anche in vista del ruolo propedeutico e complementare per l'apprendimento degli altri insegnamenti del corso di diploma.

Nel rigoroso rispetto delle condizioni di cui al comma precedente l'organismo didattico competente attiverà tali insegnamenti scegliendoli tra quelli che compaiono nell'elenco di cui all'art. 13.32 secondo la seguente distribuzione:

uno nell'elenco P01B (economia politica);

uno nell'elenco P02A (economia aziendale);

uno nell'elenco N01X (diritto privato);

uno nell'elenco N04B (istituzioni di diritto pubblico);

uno nell'elenco S01A (statistica);

uno nell'elenco S04B (matematica per le applicazioni economiche).

Gli insegnamenti che compaiono in più settori potranno essere scelti da uno qualsiasi di essi in relazione alle esigenze didattico-scientifiche della facoltà.

Gli insegnamenti fondamentali devono essere annuali e svolti di norma nel primo anno di corso.

Il diploma universitario triennale si consegue dopo aver superato gli esami di profitto per insegnamenti equivalente a sedici annualità, le prove di idoneità richieste (o gli esami che eventualmente le sostituiscono ai sensi del successivo art. 13.30) e il colloquio finale.

Art. 13.28. — La struttura didattica competente può integrare l'elenco degli insegnamenti caratterizzanti di ciascun corso di diploma con altri quattro insegnamenti caratterizzanti a sua scelta.

La struttura didattica competente garantisce che, tra gli insegnamenti attivati dalla facoltà, ve ne siano almeno dieci compresi nell'elenco degli insegnamenti caratterizzanti di ciascun corso di diploma universitario e predispone percorsi didattici ed eventuali indirizzi, nel rispetto dei vincoli alla distribuzione degli insegnamenti per area e prevedono adeguate possibilità di scelta per gli studenti.

La struttura didattica competente individua, nel rispetto dell'ordinamento, i criteri per la formazione dei piani di studio e gli eventuali indirizzi nell'ambito di ciascun corso di diploma, anche con la determinazione di un sistema di crediti didattici.

La struttura didattica competente può assegnare ai corsi denominazioni aggiuntive che ne specifichino i contenuti effettivi, o li differenzino nel caso in cui vengano ripetuti con contenuti diversi.

Per i corsi fondamentali non sono possibili denominazioni aggiuntive, salva la possibilità di indicare numericamente la successione dei corsi recanti la medesima denominazione, secondo l'ordine di propedeuticità.

La struttura didattica competente può inoltre stabilire che alcuni insegnamenti siano impartiti con l'ausilio di laboratori, attivati anche mediante convenzioni.

Art. 13.29. — Gli insegnamenti annuali comprendono di norma settanta ore di didattica; quelli semestrali comprendono di norma trentacinque ore di didattica.

La struttura didattica competente stabilisce quali degli insegnamenti non fondamentali sono svolti con corsi annuali e quali con corsi semestrali.

A tutti gli effetti è stabilita l'equivalenza tra un corso annuale e due corsi semestrali. Ogni insegnamento annuale o semestrale può essere articolato in moduli didattici di durata inferiore, anche con distinte prove d'esame.

Ferma restando la possibilità di riconoscimento di crediti didattici, fino a tre corsi annuali o sei corsi semestrali per corso di diploma universitario possono essere svolti coordinando moduli didattici di durata più breve svolti anche da docenti diversi per un numero complessivamente uguale di ore.

Nell'ambito dei corsi di cui ai commi precedenti la struttura didattica competente deve riservare non meno di duecento ore di esercitazioni pratiche distribuite tra i vari insegnamenti.

La struttura didattica competente, per l'approfondimento della formazione professionale specifica del corso di diploma universitario, può organizzare la permanenza degli studenti, sotto la sorveglianza di un tutor presso le aziende, enti o altri organismi per stages della durata da tre a sei mesi.

La struttura didattica competente può autorizzare lo studente ad inserire nel proprio piano di studi fino a quattro insegnamenti attivati in altra facoltà dell'Ateneo, o in altre università, anche straniere. In tal caso la struttura didattica competente dovrà altresì determinare la categoria e l'area di appartenenza dei suddetti insegnamenti ai fini del rispetto dell'art. 13.27 e degli altri vincoli dell'ordinamento.

Art. 13.30. — Per il conseguimento del diploma universitario lo studente dovrà superare una prova di idoneità in una lingua straniera moderna ed una prova di idoneità di conoscenze informatiche di base.

La struttura didattica competente può stabilire che sia superata una prova di idoneità in una seconda lingua straniera moderna.

Possono comunque essere attivati insegnamenti di informatica e di lingue straniere moderne, anche articolati su più corsi annuali. In tal caso la struttura didattica competente può sostituire le prove di idoneità con esami di profitto, che si aggiungono a quelli previsti dall'art. 13.27.

Le prove di idoneità possono essere sostenute anche senza la frequenza ai corsi eventualmente attivati.

Art. 13.31. — La struttura didattica competente stabilisce, nel rispetto del principio della libertà di insegnamento, le modalità degli esami di profitto e delle prove di idoneità.

Il colloquio finale per il conseguimento del diploma universitario in economia e amministrazione delle imprese consiste nella discussione orale, con gli opportuni riferimenti alle discipline del corso di diploma, di un tipico problema professionale o nella presentazione dell'esperienza maturata nell'eventuale stage.

Art. 13.32. — Sono insegnamenti caratterizzanti del corso di diploma universitario in economia e amministrazione delle imprese:

Area economica:

economia applicata;
geografia economica;
scienza delle finanze;
storia economica.

Area aziendale:

analisi e contabilità dei costi;
finanza aziendale;
gestione informatica dei dati aziendali;
marketing;
organizzazione aziendale;
programmazione e controllo;
revisione aziendale;
tecnica bancaria;
tecnica industriale e commerciale;
tecnologia dei cicli produttivi.

Area giuridica:

diritto commerciale;
diritto del lavoro e della previdenza sociale;
diritto del mercato finanziario;
diritto fallimentare;
diritto tributario.

Area matematico-statistica:

statistica aziendale;
matematica finanziaria.

Il piano di studi per il conseguimento del diploma universitario in economia e amministrazione delle imprese, nel complesso degli insegnamenti fondamentali, caratterizzanti ed altri, deve comprendere almeno tre insegnamenti dell'area economica, almeno cinque insegnamenti dell'area aziendale, almeno tre insegnamenti dell'area giuridica ed almeno due insegnamenti dell'area matematico-statistica.

Art. 13.33. — Discipline delle aree economica, aziendale, giuridica e matematico-statistica attivabili per il corso di laurea in economia e commercio, economia bancaria e per il corso di diploma universitario in economia e amministrazione delle imprese:

AREA ECONOMICA

P01A - *Analisi economica:*

analisi economica;
dinamica economica;
econometria;
economia matematica;
istituzioni di economia;
tecniche di previsione economica;
teoria della programmazione economica.

P01B - *Economia politica:*

economia politica;
istituzioni di economia;
macroeconomia;
microeconomia.

P01C - *Storia del pensiero economico:*
storia dell'analisi economica;
storia del pensiero economico.

P01D - *Politica economica:*
analisi economica congiunturale;
economia applicata;
economia del benessere;
economia del lavoro;
economia delle grandi aree geografiche;
economia delle istituzioni;
economia dell'istruzione e della ricerca scientifica;
istituzioni di economia;
politica economica;
politica economica agraria;
politica economica dell'ambiente;
politica economica europea;
programmazione economica;
sistemi di contabilità macroeconomica;
sistemi economici comparati.

P01E - *Economia pubblica e scienza delle finanze:*
analisi costi-benefici;
analisi economica delle istituzioni;
economia dell'ambiente;
economia dell'arte e della cultura;
economia della sicurezza sociale;
economia dell'impresa pubblica;
economia pubblica;
economia sanitaria;
finanza degli enti locali;
scienza delle finanze;
sistemi fiscali comparati.

P01F - *Economia monetaria:*
economia dei mercati monetari e finanziari;
economia monetaria;
istituzioni di economia;
politica monetaria;
sistemi finanziari comparati.

P01G - *Economia internazionale:*
economia europea;
economia internazionale;
economia monetaria internazionale;
istituzioni di economia;
istituzioni economiche internazionali;
politica economica internazionale.

P01H - *Economia dello sviluppo:*
cooperazione allo sviluppo;
economia dei Paesi in via di sviluppo;
economia della popolazione;
economia dello sviluppo;
istituzioni di economia;
politica dello sviluppo economico;
sviluppo delle economie agricole;
teoria dello sviluppo economico.

P01I - *Economia dei settori produttivi:*
economia delle attività terziarie;
economia delle fonti di energia;
economia delle imprese internazionali;
economia dell'impresa;
economia dell'innovazione;
economia e politica industriale;
economia industriale.

P01J - *Economia regionale:*
economia del territorio;
economia del turismo;
economia regionale;
economia urbana;
pianificazione economica territoriale;
politica economica regionale.

P01K - *Economia dei trasporti:*
economia dei trasporti.

P03X - *Storia economica:*
storia dei trasporti;
storia del commercio;
storia della finanza pubblica;
storia dell'agricoltura;
storia della moneta e della banca;
storia delle assicurazioni e della previdenza;
storia delle relazioni economiche internazionali;
storia dell'industria;
storia economica;
storia economica dei Paesi in via di sviluppo;
storia economica delle innovazioni tecnologiche;
storia economica dell'Europa;
storia economica del turismo;
storia e politica monetaria;
storia marittima.

G01X - *Economia ed estimo rurale:*

agricoltura e sviluppo economico;

economia agraria;

economia agro-alimentare;

economia dei mercati agricoli e forestali;

economia dell'ambiente agro-forestale;

economia delle produzioni zootecniche;

economia e gestione dell'azienda agraria e agro-industriale;

economia e politica agraria comparata;

economia e politica montana e forestale;

estimo forestale e ambientale;

estimo rurale;

marketing dei prodotti agro-alimentari;

pianificazione agricola;

politica agraria;

storia dell'agricoltura.

M06B - *Geografia economico-politica:*

cartografia;

cartografia tematica per geografi;

geografia applicata;

geografia della popolazione;

geografia delle comunicazioni;

geografia dello sviluppo;

geografia del turismo;

geografia economica;

geografia politica;

geografia politica ed economica;

geografia politica ed economica di Stati e grandi aree;

geografia urbana e organizzazione territoriale;

politica dell'ambiente;

programmazione dello sviluppo e assetto del territorio.

AREA AZIENDALE

P02A - *Economia aziendale:*

analisi e contabilità dei costi;

economia aziendale;

economia dei gruppi, delle concentrazioni e delle cooperazioni aziendali;

economia delle aziende e delle amministrazioni pubbliche;

economia delle imprese pubbliche;

gestione informatica dei dati aziendali;

istituzioni e dottrine economiche aziendali comparate;

metodologie e determinazioni quantitative di azienda;

programmazione e controllo;

programmazione e controllo delle amministrazioni pubbliche;

ragioneria generale ed applicata;

revisione aziendale;

storia della ragioneria;

strategia e politica aziendale;

tecnica professionale.

P02B - *Economia e direzione delle imprese:*

analisi finanziaria;

economia e direzione delle imprese;

economia e direzione delle imprese commerciali;

economia e direzione delle imprese di servizi;

economia e direzione delle imprese di viaggio e di trasporto;

economia e direzione delle imprese industriali;

economia e direzione delle imprese internazionali;

economia e direzione delle imprese turistiche;

economia e tecnica della pubblicità;

finanza aziendale;

gestione della produzione e dei materiali;

marketing;

marketing industriale;

marketing internazionale;

strategie di impresa;

tecnica industriale e commerciale.

P02C - *Organizzazione aziendale:*

amministrazione del personale;

direzione aziendale;

organizzazione aziendale;

organizzazione dei sistemi informativi aziendali;

organizzazione della produzione;

organizzazione del lavoro;

organizzazione delle aziende commerciali;

organizzazione delle aziende di credito;

organizzazione delle aziende e delle amministrazioni pubbliche;

organizzazione delle aziende industriali;

organizzazione delle aziende turistiche;

organizzazione delle aziende di viaggio e di trasporto;

organizzazione e controllo aziendale;

relazioni industriali.

P02D - *Economia degli intermediari finanziari:*
economia degli intermediari finanziari;
economia delle aziende di assicurazioni;
economia delle aziende di credito;
economia del mercato mobiliare;
economia e tecnica dell'assicurazione;
finanziamenti di aziende;
gestione finanziaria e valutaria;
tecnica bancaria;
tecnica dei crediti speciali;
tecnica di borsa.

C01B - *Chimica merceologica:*
analisi merceologica;
chimica merceologica;
merceologia;
merceologia dei prodotti alimentari;
merceologia delle risorse naturali;
merceologia doganale;
tecnologia dei cicli produttivi;
tecnologia ed economia delle fonti di energia.

AREA GIURIDICA

N01X - *Diritto privato:*
diritto agrario;
diritto agrario comparato;
diritto agrario comunitario;
diritto agrario e legislazione forestale;
diritto civile;
diritto di famiglia;
diritto privato comparato;
diritto privato dell'economia;
diritto sportivo;
istituzioni di diritto privato;
legislazione del turismo.

N02A - *Diritto commerciale:*
diritto commerciale;
diritto commerciale internazionale;
diritto d'autore;
diritto della cooperazione;
diritto delle assicurazioni;
diritto fallimentare;
diritto fallimentare e delle procedure concorsuali;
diritto industriale.

N02B - *Diritto bancario:*
controlli pubblici nel settore creditizio assicurativo;
diritto bancario;
diritto della borsa e dei cambi;
diritto degli intermediari finanziari;
diritto del mercato finanziario;
diritto pubblico dell'economia;
diritto valutario;
legislazione bancaria.

N02C - *Diritto della navigazione:*
diritto aeronautico;
diritto aerospaziale;
diritto dei trasporti;
diritto della navigazione;
diritto delle assicurazioni marittime;
diritto internazionale della navigazione.

N03X - *Diritto del lavoro:*
diritto comparato del lavoro;
diritto della previdenza sociale;
diritto della sicurezza sociale;
diritto del lavoro;
diritto del lavoro e della previdenza sociale;
diritto del lavoro e delle relazioni industriali;
diritto del lavoro e diritto sindacale;
diritto sindacale.

N04A - *Diritto costituzionale:*
diritto costituzionale;
diritto costituzionale regionale;
diritto parlamentare.

N04B - *Istituzioni di diritto pubblico:*
diritto e legislazione universitaria;
diritto pubblico comparato;
diritto pubblico dell'economia;
diritto regionale;
diritto regionale e degli enti locali;
istituzioni di diritto pubblico;
legislazione del turismo;
legislazione per lo sviluppo del Mezzogiorno.

N05X - *Diritto amministrativo:*
contabilità degli enti pubblici;
contabilità di Stato;
diritto amministrativo;
diritto degli enti locali;

diritto dei beni pubblici e delle fonti di energia;
diritto dell'ambiente;
diritto minerario;
diritto processuale amministrativo;
diritto pubblico dell'economia;
diritto scolastico;
diritto urbanistico;
disciplina giuridica delle attività tecnico-ingegneristiche;
legislazione dei beni culturali;
legislazione delle opere pubbliche e dell'edilizia;
legislazione forestale.

N07X - *Diritto tributario:*
diritto doganale;
diritto finanziario;
diritto tributario;
diritto tributario comparato;
sistemi fiscali comparati.

N08X - *Diritto internazionale:*
diritto degli scambi internazionali;
diritto della Comunità europea;
diritto delle comunicazioni internazionali;
diritto diplomatico e consolare;
diritto internazionale;
diritto internazionale della navigazione;
diritto internazionale del lavoro;
diritto internazionale dell'economia;
diritto internazionale privato;
organizzazione internazionale.

N09X - *Diritto processuale civile:*
diritto dell'arbitrato interno e internazionale;
diritto dell'esecuzione civile;
diritto fallimentare;
diritto processuale civile;
diritto processuale civile comparato.

N10B - *Diritto penale:*
diritto penale amministrativo;
diritto penale commerciale;
diritto penale comparato;
diritto penale dell'ambiente;
diritto penale del lavoro;
diritto penale dell'economia;
diritto penale tributario.

AREA MATEMATICA-STATISTICA

S01A - *Statistica:*
analisi dei dati;
analisi statistica multivariata;
analisi statistica spaziale;
didattica della statistica;
metodi statistici di previsione;
piano degli esperimenti;
rilevazioni statistiche;
statistica;
statistica computazionale;
statistica matematica;
storia della statistica;
tecniche di ricerca e di elaborazione dei dati;
teoria dei campioni;
teoria dell'inferenza statistica;
teoria statistica delle decisioni.

S01B - *Statistica per la ricerca sperimentale:*
antropometria;
biometria;
metodi statistici di controllo della qualità;
metodi statistici di misura;
metodologia statistica in agricoltura;
modelli stocastici e analisi dei dati;
piano degli esperimenti;
statistica;
statistica applicata alle scienze biologiche;
statistica applicata alle scienze fisiche;
statistica e calcolo delle probabilità;
statistica medica;
statistica per l'ambiente;
statistica per la ricerca sperimentale;
teoria e metodi statistici dell'affidabilità.

S02X - *Statistica economica:*
analisi di mercato;
analisi statistico-economica territoriale;
classificazione e analisi dei dati economici;
contabilità nazionale;
controllo statistico della qualità;
gestione di basi di dati economici;
metodi statistici di valutazione di politiche;
modelli statistici del mercato del lavoro;
modelli statistici di comportamento economico;
rilevazione e controllo dei dati economici;
serie storiche economiche;
statistica aziendale;
statistica dei mercati monetari e finanziari;
statistica economica;
statistica industriale.

S03A - *Demografia:*
analisi demografica;
demografia;
demografia bio-sanitaria;
demografia della famiglia;
demografia economica;
demografia regionale;
demografia sociale;
demografia storica;
modelli demografici;
politiche della popolazione;
rilevazioni e qualità dei dati demografici;
teoria della popolazione.

S03B - *Statistica sociale:*
indagini campionarie e sondaggi demoscopici;
metodi statistici per la programmazione e la valutazione dei servizi sociali e sanitari;
modelli statistici del mercato del lavoro;
modelli statistici per l'analisi del comportamento politico;
modelli statistici per l'analisi e la valutazione dei processi educativi;
rilevazioni statistiche e qualità dei dati sociali e sanitari;
statistica del turismo;
statistica giudiziaria;
statistica per la ricerca sociale;
statistica psicometrica;
statistica sanitaria;
statistica sociale.

S04A - *Matematica per le decisioni economiche e finanziarie:*
elaborazione automatica dei dati per le decisioni economiche e finanziarie;
matematica generale;
matematica per le applicazioni economiche e finanziarie;
matematica per le decisioni della finanza aziendale;
matematica per l'economia;
matematica per le scienze sociali;
metodi matematici per la gestione delle aziende;
modelli matematici per i mercati finanziari;
ricerca operativa per le scelte economiche;
teoria dei giochi;
teoria delle decisioni;
teoria matematica del portafoglio finanziario.

S04B - *Matematica finanziaria e scienze attuariali:*
economia e finanza delle assicurazioni;
matematica attuariale;
matematica finanziaria;
statistica assicurativa;
tecnica attuariale delle assicurazioni contro i danni;
tecnica attuariale delle assicurazioni sociali;
tecnica attuariale delle assicurazioni sulla vita;
teoria del rischio.

A01A - *Algebra e logica matematica:*
algebra lineare.

A01B - *Geometria:*
geometria.

A02A - *Analisi matematica:*
analisi matematica.

A02B - *Calcolo delle probabilità:*
calcolo delle probabilità;
processi stocastici.

A04A - *Analisi numerica:*
analisi numerica;
calcolo numerico;
matematica computazionale;
metodi numerici per l'ottimizzazione.

A04B - *Ricerca operativa:*
ottimizzazione;
programmazione matematica;
ricerca operativa;
tecniche di simulazione.

K04X - *Automatica:*
analisi dei sistemi;
modellistica e gestione delle risorse naturali;
modellistica e gestione dei sistemi ambientali;
modellistica e simulazione.

K05A - *Sistemi di elaborazione delle informazioni:*
informatica grafica;
ingegneria della conoscenza e sistemi esperti;
sistemi informativi.

K05B - *Informatica:*
informatica generale;
intelligenza artificiale;
programmazione;
sistemi operativi.

K05C - *Cibernetica:*
cibernetica;
elaborazioni di immagini.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Lecce, 28 ottobre 1994

Il rettore: RIZZO

94A8128

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Istituto mutualistico artisti interpreti esecutori, in Roma

Con decreto del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri 25 ottobre 1994, registrato alla Corte dei conti l'11 novembre 1994, registro n. 1 Turismo e spettacolo, foglio n. 87, è stata riconosciuta la personalità giuridica all'Istituto mutualistico artisti interpreti esecutori - IMAIE, con sede in Roma, costituito con rogito notaio Giuseppe Intersimone del 16 settembre 1977 ed è stato approvato il relativo statuto allegato all'atto di deposito rogito notaio Giorgio Intersimone del 28 luglio 1994.

94A8160

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 21 ottobre 1994, n. 588, recante: «Disposizioni urgenti per il funzionamento delle università».

Il decreto-legge 21 ottobre 1994, n. 588, recante: «Disposizioni urgenti per il funzionamento delle università» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 249 del 24 ottobre 1994.

94A8130

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano (modificazioni di autorizzazioni già concesse).

Provvedimento n. 307/1994 del 17 dicembre 1994

Specialità medicinali:

«IGROTON LOPRESOR» 28 compresse;

«TRASITENSIN RETARD» 30 confetti.

Titolare A.I.C.: Ciba-Geigy S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Origgio (Varese), strada statale 233, Km 20,5.

Modifica apportata: produttore: le fasi produttive relative alle operazioni terminali di confezionamento delle specialità medicinali di cui sopra sono ora effettuate anche dalla Ciba-Geigy Sociedad Anonima nello stabilimento sito in Barberà del Vallés - Barcellona (Spagna). Restano confermate le autorizzazioni alla produzione precedentemente rilasciate.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Provvedimento n. 308 del 17 dicembre 1994

Specialità medicinali:

«ANAFRANIL» 50 confetti × 10 mg e 20 confetti × 25 mg;

«ANSEREN» 30 capsule × 15 mg; 30 capsule × 30 mg; 30 capsule × 45 mg;

«ENTUREN» 20 compresse × 400 mg;

«ESIDREX» 20 compresse × 25 mg;

«IGROTON» 30 compresse × 25 mg;

«IGROTON-RESERPINA» 12 compresse × 50,25 mg;

«INSIDON» 30 confetti × 50 mg;

«LIORESAL» 50 compresse × 10 mg e 50 compresse × 25 mg;

«LOPRESOR 100» 30 compresse × 100 mg;

«LUDIOMIL» 30 compresse × 50 mg e 20 compresse × 75 mg;

«NEPRESOL» 40 compresse × 75 mg;

«NEURACTIV» 20 compresse × 800 mg;

«ORIMETEN» 40 compresse × 250 mg;

«TOFRANIL MITE» 60 confetti × 10 mg e 50 confetti × 25 mg;

«TRASICOR 80» 30 compresse × 80 mg;

«VOLTAREN SOLUBILE» 21 compresse.

Titolare A.I.C.: Ciba-Geigy S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Origgio (Varese), strada statale 233, Km 20,5.

Modifica apportata: produttore: la produzione ed i controlli delle specialità sopra indicate sono ora effettuati anche dalla Ciba-Geigy Sociedad Anonima nello stabilimento sito in Barberà del Vallés - Barcellona (Spagna).

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Provvedimento n. 309/1994 del 17 dicembre 1994

Specialità medicinali:

«GLIBOMET» 40 compresse riv;

«PLEIAMIDE» 40 compresse.

Titolare A.I.C.: Laboratori Guidotti S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Pisa, via Trieste, 40.

Modifica apportata: produttore: la produzione, i controlli nonché le operazioni terminali di confezionamento delle specialità medicinali sono ora effettuati anche dalla società Berlin Chemie AG nello stabilimento sito in Berlino, Glienicker Weg, 125.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Provvedimento n. 310/1994 del 17 dicembre 1994

Specialità medicinale: «PRIMBACTAM» flacone × g 0,5 im/ev; flacone × g 1 im/ev; flacone × g 0,5 iv; flacone × g 1 iv.

Titolare A.I.C.: A. Menarini industrie farmaceutiche riunite S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Firenze, via Sette Santi 3.

Modifica apportata: produttore: la produzione, i controlli nonché il confezionamento della specialità medicinale sopraindicata sono ora effettuate anche dalla società Bristol Myers Squibb S.p.a. nell'officina consortile Bristol - Myers Squibb S.p.a. - Mead Johnson S.p.a., sita in Anagni (Frosinone), località Contrada Fontana del Ceraso.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Provvedimento n. 311/1994 del 17 dicembre 1994

Specialità medicinale: «MIOCAMEN» 12 compresse × mg 600 e granulare per os da 30 g.

Titolare A.I.C.: A. Menarini industrie farmaceutiche riunite S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Firenze, via Sette Santi, 3.

Modifica apportata: produttore: la produzione, i controlli nonché il confezionamento della specialità medicinale sono ora effettaute anche dalla società Laboratorios Menarini S.A. nello stabilimento sito in Badalona (Barcellona).

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Provvedimento n. 312/1994 del 17 dicembre 1994

Specialità medicinale: «UROXACIN» 20 capsule × mg 500.

Titolare A.I.C.: Malesci istituto farmacobiologico S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Firenze, via N. Porpora 22/24.

Modifica apportata: produttore: la produzione, i controlli nonché le operazioni terminali di confezionamento della specialità medicinale sono ora effettuati anche dalla società Eli Milly Italia S.p.a. nello stabilimento sito in Sesto Fiorentino (Firenze).

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Provvedimento n. 313/1994 del 17 dicembre 1994

Specialità medicinale: «ORAXIM» granulato per sospensione estemporanea 125 mg/5 ml.

Titolare A.I.C.: Malesci istituto farmacologico S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Firenze, via N. Porpora, 22/24.

Modifica apportata: produttore: le fasi produttive relative alle operazioni terminali di confezionamento nonché ai controlli sul prodotto finito sono ora effettuati dalla A. Menarini industrie farmaceutiche riunite S.r.l. nello stabilimento sito in Firenze, via Sette Santi, 3.

Restano confermate le autorizzazioni alla produzione precedentemente rilasciate.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Provvedimento n. 314/1994 del 17 dicembre 1994

Specialità medicinale: «OMEPRAZEN» 10 capsule × 20 mg.

Titolare A.I.C.: Malesci istituto farmacologico S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Firenze, via N. Porpora, 22/24.

Modifica apportata: produttore: la produzione ed il confezionamento della specialità medicinale sono ora effettuati anche dalla A. Menarini industrie sud S.r.l. nello stabilimento sito in L'Aquila, via Campo di Pile, mentre i controlli sul prodotto finito sono ora effettuati anche dalla Dompè S.p.a. nello stabilimento sito in L'Aquila, via Campo di Pile.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Provvedimento n. 315/1994 del 17 dicembre 1994

Specialità medicinale: «ARICODIL» gocce × 25 ml e 20 confetti.

Titolare A.I.C.: Malesci istituto farmacologico S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Firenze, via N. Porpora, 22.

Modifica apportata: produttore: la produzione ed il confezionamento della preparazione gocce × ml 25 sono ora effettuati anche dalla società Laboratori Guidotti S.p.a. nello stabilimento sito in Pisa, via Trieste n. 40, mentre la produzione, i controlli ed il confezionamento della preparazione confetti sono ora effettuati anche dalla A. Menarini industrie farmaceutiche riunite S.r.l. nello stabilimento sito in Firenze, via Sette Santi, 3.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Provvedimento n. 316/1994 del 17 dicembre 1994

Specialità medicinale: «PAIDOMAL» gocce BB (3 fl liof. + 3 fl solv.).

Titolare A.I.C.: Malesci istituto farmacologico s.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Firenze, via N. Porpora, 22/24.

Modifica apportata: produttore: i controlli ed il confezionamento della specialità medicinale sono ora effettuati dalla A. Menarini industrie farmaceutiche riunite S.r.l. nello stabilimento sito in Firenze, via Sette Santi, 3.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Provvedimento n. 317/1994 del 17 dicembre 1994

Specialità medicinale: «BIOMUNIL» aerosol - flacone spray × 10 ml.

Titolare A.I.C.: Lusofarmaco d'Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Carnia, 26.

Modifica apportata: produttore: le fasi produttive relative alle operazioni terminali di confezionamento (etichettatura, assemblaggio della bomboletta con relativo cappuccio di sicurezza e boccale per l'erogazione nasale ed orale) della specialità medicinale sopraindicata sono ora effettuate anche dalla società Firma S.p.a. nello stabilimento sito in Firenze, via di Scandicci, 37.

Sono confermate le autorizzazioni alla produzione precedentemente rilasciate.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Provvedimento n. 340/1994 del 17 dicembre 1994

Specialità medicinale: «TURBOCALCIN SPRAY» preparazioni spray nasale da 40 U MRC e spray nasale da 20 U MRC.

Titolare A.I.C.: SmithKline Beecham farmaceutici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Baranzate di Bollate (Milano), via Zambeletti.

Modifica apportata: produttore: la produzione, i controlli ed il confezionamento della specialità medicinale sono ora effettuate anche dalla società Schiapparelli salute S.p.a. nello stabilimento sito in Torino, corso Belgio, 83.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Provvedimento n. 341/1994 del 17 dicembre 1994

Specialità medicinali: «ALTOSONE» 30 g crema; 30 g unguento e 30 g Lozione.

Titolare A.I.C.: Puropharma S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Correggio, 43.

Modifica apportata: produttore: la produzione ed il confezionamento della specialità medicinale sono ora effettuati anche dalla società Schering Plough S.p.a. nello stabilimento sito in Comazzo (Milano).

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

94A8132

Revoche di registrazioni di presidi sanitari

Con decreto ministeriale 16 novembre 1994 è stata revocata, su rinuncia, la registrazione concessa con decreto ministeriale 9 dicembre 1975 all'impresa Ciba Geigy S.p.a., con sede in Origgio (Varese), del presidio sanitario Tenoran registrato al n. 2076.

Con decreto ministeriale 16 novembre 1994 è stata revocata, su rinuncia, la registrazione concessa con decreto ministeriale 10 marzo 1972 all'impresa Bayer S.p.a., con sede in Milano, viale Certosa. 126, del presidio sanitario Undene 2 polvere registrato al n. 0655.

Con decreto ministeriale 16 novembre 1994 è stata revocata, su rinuncia, la registrazione concessa con decreto ministeriale 23 dicembre 1976 all'impresa Caffaro S.p.a., con sede in Milano, via G. Griziotti, 4 del presidio sanitario Dozir registrato al n. 2319.

Con decreto ministeriale 16 novembre 1994 è stata revocata, su rinuncia, la registrazione concessa con decreto ministeriale 15 ottobre 1982 all'impresa Cyanamid Italia, con sede in Catania, via F. Gorgone del presidio sanitario Dizac granulare registrato al n. 4947.

Con decreto ministeriale 16 novembre 1994 è stata revocata, su rinuncia, la registrazione concessa con decreto ministeriale 6 dicembre 1983 all'impresa Dow Elanco Italia, con sede in Milano, via Murat, 25 del presidio sanitario Planizin 20 L.E. registrato al n. 5627.

94A8134

Elenco delle autorizzazioni rilasciate ai sensi del decreto ministeriale 28 febbraio 1994, n. 265, recante il regolamento concernente la commercializzazione di alimenti provenienti da Stati membri della Comunità europea od originari dei Paesi contraenti dell'accordo sullo spazio economico europeo, contenenti additivi alimentari.

Imprese	Prodotti	Paesi di provenienza
Interfood S.r.l. - Via Romea Sud, 166 - Ravenna	Bevanda analcoolica contenente E 211 sodio benzoato alla dose di 0,135 g/Kg	Gran Bretagna
D. & C. S.p.a. - Via Nannetti, 1 - Zola Predosa (Bologna)	Biscotti dolci contenenti l'additivo E 481 stearoil-2-lattilato di sodio alla dose di 430 mg/Kg	Gran Bretagna
Fratelli Polli S.p.a. - Via Battisti, 343 - Monsummano Terme (Pistoia)	Olive denocciolate contenenti E 200 acido sorbico, E 201 sodio sorbato E 202 potassio sorbato alla dose di 500 mg/Kg	Spagna
	Cipolline e cetriolini sgocciolati dall'aceto, contenenti l'additivo E 202 potassio sorbato alla dose di 1000 mg/Kg	Spagna
Warner Lambert Canada Inc. - Via C. Colombo, n. 1 - Lainate (Milano)	Chewing-gum contenente E 171 biossido di titanio alla dose quantum satis ed acido malico alla dose di 12 g/Kg	Spagna
	Caramelle colorate con biossido di titanio (E 171) alla dose dello 0,15%	Gran Bretagna
	Chewing-gum in confetti contenente carbonato di calcio (E 170) e biossido di titanio (E 171) alla dose quantum satis, metilcellulosa (E 461) alla dose di 5 g/Kg, aspartame alla dose di 4 g/Kg	Belgio
Besana S.p.a. - Via Cappella Vecchia, 3 - Napoli	Uva secca contenente E 220 anidride solforosa *a)* alla dose di 1000 mg/Kg (*) *b)* alla dose di 2000 mg/Kg (**)	Francia (*) Germania (**) Gran Bretagna (**)
Noberasco S.p.a. - Via Lombroso, 54 - Milano	Pesche secche contenenti E 220 anidride solforosa alla dose di 2000 mg/Kg	Germania
Eska S.n.c. - Via Martiri della Libertà, 3 - Este (Padova)	Margarina destinata ad uso industriale colorata con beta carotene alla dose quantum satis	Germania
Nestlè Italiana - Viale G. Richard n. 5 - Milano	Caramelle colorate con E 133 blu brillante FCF alla dose di 50 mg/Kg	Gran Bretagna
	Dessert a base di latte al gusto cacao ed al gusto vaniglia contenenti gli additivi E 472 b esteri lattici dei mono e digliceridi degli acidi grassi alla dose di 6 g/Kg ed amido modificato n. 14 amido acetilato a reticolazione adipica alla dose di 8 g/Kg	Germania
	Preparati per purè di patate in fiocchi con spinaci e con carote contenenti gli additivi E 471 mono e digliceridi degli acidi grassi alla dose dell'1% ed E 300 acido ascorbico alla dose di 0,03% (calcolati sui fiocchi di patate)	Francia
C.P.C. Italia S.p.a. - Via dei Giardini n. 16 - Milano	Preparato per budino al cacao contenente E 407 carragenine alla dose del 2,5% ed E 415 gomma xantano alla dose dello 0,4%	Francia

94A8133

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Modalità di importazione di funghi della specie *Agaricus spp.* Contingente 1° semestre 1995. Presentazione delle domande a partire dal primo giorno lavorativo di gennaio. (Comunicato 19 dicembre 1994, n. 13).

1. Si informa che con regolamento CE della Commissione, in corso di pubblicazione, è stato stabilito che il quantitativo del contingente tariffario di funghi della specie *Agaricus spp* (codici NC 0711.9040, 2003.1020 e 2003.1030), ammontante per il 1995 a tonn. 61.260, viene ripartito come segue:

a) per l'85% tra gli importatori tradizionali (quelli cioè che hanno ottenuto titoli di importazione nei tre anni precedenti);

b) per il 15% tra i nuovi importatori (quelli cioè che esercitano un'attività commerciale da almeno un anno; l'esercizio di tale attività dev'essere certificato dall'iscrizione alla camera di commercio).

Se un operatore del gruppo *b)* ha ottenuto titoli di importazione nell'anno civile precedente, deve fornire la prova di aver effettivamente immesso in libera pratica, per proprio conto, almeno il 50% del quantitativo che gli è stato assegnato.

Gli operatori delle due categorie devono presentare idonea documentazione che consenta la verifica delle condizioni sopra indicate.

2. Le domande di titolo d'importazione devono essere presentate al M.C.E., D.G. Import/Export - Div. IV, a partire dal primo giorno lavorativo del mese di gennaio 1995:

gli importatori tradizionali non potranno richiedere, per ciascun semestre, un quantitativo superiore al 60% del totale annuo dei titoli d'importazione ottenuto precedentemente;

i nuovi importatori potranno richiedere, per ciascun semestre, un quantitativo non superiore all'8% del quantitativo totale assegnato alla categoria stessa (15% del contingente).

3. I titoli di importazione verranno rilasciati il quinto giorno feriale successivo al giorno della presentazione della domanda.

I titoli sono validi per un periodo di sei mesi a decorrere dalla data di rilascio. La validità non può tuttavia oltrepassare il 31 dicembre 1995.

94A8163

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Riconoscimento della personalità giuridica del «Centro de Estudios de Mexico en Italia»

Con decreto ministeriale 14 novembre 1994, ai sensi dell'art. 12 del codice civile, approvato con regio decreto 16 marzo 1942, n. 262, al «Centro de Estudios de Mexico en Italia», con sede in Torino, via Principe Amedeo n. 34, viene concesso il riconoscimento della personalità giuridica e ne viene approvato lo statuto con le integrazioni richieste dal Consiglio di Stato e apportate con atti notarili agli articoli 11, 13 e 14 dello statuto stesso.

94A8166

Riconoscimento della personalità giuridica dell'«EAEME (European Association for Environmental Management Education)», in Varese.

Con decreto ministeriale 16 novembre 1994, ai sensi dell'art. 12 del codice civile, approvato con regio decreto 16 marzo 1942, n. 262, all'«EAEME (European Association for Environmental Management Education)», con sede in Varese, viale Ippodromo n. 9, viene concesso il riconoscimento della personalità giuridica e ne viene approvato lo statuto con la precisazione richiesta dal Consiglio di Stato e apportata all'art. 13 dello statuto stesso con nota 8 agosto 1994.

94A8167

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa edilizia «La Betulla», in Napoli

Con decreto ministeriale 30 novembre 1994 i poteri conferiti al dott. Giuseppe Ricci, commissario governativo della società cooperativa edilizia «La Betulla», con sede in Napoli, sono stati prorogati fino al trimestre successivo alla data del decreto stesso.

94A8161

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompensa al valor militare

Con decreto del Presidente della Repubblica 7 novembre 1994 è stata concessa la seguente ricompensa al valor militare «alla memoria»:

Medaglia d'oro

Raffaele Soru, nato a Siamanna-Siapiccia (Oristano) il 29 ottobre 1921 e deceduto a Alberthville il 25 settembre 1961, caporale del Corpo militare della Croce rossa italiana. — Caporale del Corpo militare della Croce rossa italiana appartenente al personale di assistenza dell'ospedale da campo n. 010 dislocato nell'ex Congo, nella zona di Alberthville e operante, al seguito delle Forze dell'ONU, a favore del personale delle Nazioni Unite e delle locali popolazioni, prestava la propria opera con fervido impegno, grande professionalità, instancabile solerzia ed elevato spirito di fratellanza, nel rispetto dei valori morali vissuti con sicura fede e salda determinazione. Nel corso di un proditorio attacco armato sferrato da forze ribelli, consapevole dei pericoli cui andava incontro nell'adempimento della propria missione umanitaria ma fiducioso nel simbolo della Croce rossa italiana e nei suoi principi, volontariamente accettati, immolava la vita a seguito delle ferite riportate durante l'aggressione. Fulgido esempio di assoluta dedizione, generoso altruismo e umana solidarietà spinti sino all'estremo sacrificio. — Alberthville, 25 settembre 1961.

94A8164

Ricompense al valor militare per attività partigiana

Con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, vistato dalla Ragioneria centrale in data 24 ottobre 1994, n. 162/L, è stata concessa la seguente ricompensa al valor militare «alla memoria» per attività partigiana:

Medaglia d'argento

Latis Giorgio, nato il 1° luglio 1920 a Modena. — Malgrado i pericoli della persecuzione razziale, aderiva, sin dall'8 settembre 1943, al movimento di resistenza. Arrestato a Milano, evadeva dal luogo di detenzione e si univa alle formazioni partigiane «Giustizia e Libertà» piemontesi. Con esse partecipava a numerose operazioni, esponendo sempre la propria vita con cosciente determinazione e sprezzo del pericolo. In una di esse penetrava, da solo, nel carcere di Alessandria, riuscendo a portare in salvo tre compagni destinati alla fucilazione. Il 26 aprile 1945, mentre rientrava dall'aver portato l'ordine di insurrezione generale, veniva fermato da unità tedesca, perquisito e fucilato sul posto, per essersi assunto la responsabilità dei documenti che portava indosso, salvando da morte sicura gli altri componenti del gruppo. Cadeva da eroe, esclamando, per testimonianza degli stessi esecutori: «Viva l'Italia». — Reaglio, 26 aprile 1945.

Con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, vistato dalla Ragioneria centrale in data 24 ottobre 1994, n. 128/V, è concessa la seguente ricompensa al valor militare per attività partigiana:

Medaglia di bronzo

Valpreda Armando, nato il 5 maggio 1923 ad Asti. — Straordinario combattente partecipava a più azioni distinguendosi per capacità di comando e risultati ottenuti contro il nemico. Il 9 aprile 1945, al comando di 20 uomini, portava a compimento un'ardita azione per portare in salvo una trentina di fanti francesi alla mercè del nemico, superando le linee nemiche. Chiaro esempio di eroismo e spirito di abnegazione. — Zona di Fontan (Valle Stura), 9 aprile 1945.

Con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, vistato dalla Ragioneria centrale in data 24 ottobre 1994, n. 225/F, è stata concessa la seguente ricompensa al valor militare per attività partigiana:

Medaglia di bronzo

Fiorili Luigi, nato il 21 luglio 1914 a Londra. — Animato da purissimo amor patrio, volontariamente affrontava l'impari lotta contro la barbarie, arruolandosi nella brigata G.L. Distintosi in molteplici azioni armate per coraggio, fu intrepido combattente ed eccelso comandate, anche dopo il suo arresto; pur sopportando sevizie e dure sofferenze, fornì saldezza d'animo a quanti volevano piegare i suoi sentimenti, per non tradire i suoi compagni di lotta. Raro esempio di sereno coraggio e di elevato senso del dovere. — San Remo, settembre 1943-aprile 1945.

Con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, vistato dalla Ragioneria centrale in data 24 ottobre 1994, n. 397/P, è stata concessa la seguente ricompensa al valor militare «alla memoria» per attività partigiana:

Medaglia di bronzo

Pattini Giacomo, nato il 25 luglio 1928 a San Secondo Parmense. — Giovanissimo partecipava con successo a numerose azioni di guerriglia e di sabotaggio. Adibito al servizio di vettovagliamento della brigata dislocata in montagna, veniva attaccato di sorpresa da brigatisti neri. Difendeva strenuamente il suo carico, rispondeva al fuoco delle preponderanti forze nemiche cui infliggeva sensibili perdite col suo mitra, finché cadeva colpito a morte. Nobile esempio di coraggio e di sprezzo del pericolo. — Zona di Parma, 12 marzo 1945.

Con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, vistato dalla Ragioneria centrale in data 24 ottobre 1994, n. 174/A, è stata concessa la seguente ricompensa al valor militare «alla memoria» per attività partigiana:

Croce

Acerboni Mario, nato il 14 maggio 1923 a Vendrogno. — Organizzatore delle prime squadre partigiane nel Comasco si dedicò con magnifico slancio al movimento della Resistenza. Entrato a far parte della 55ª brigata «Rosselli», si distinse per l'assoluta dedizione al dovere e la sua continua partecipazione ad ogni azione rischiosa. Durante un violento combattimento contro soverchianti forze fasciste, resisteva oltre ogni limite su una importante quota. Accerchiato, cadeva colpito al petto, accanto al suo comandante, nel disperato tentativo di rompere l'accerchiamento nemico. — Abbi, 11 ottobre 1944.

Con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, vistato dalla Ragioneria centrale in data 24 ottobre 1994, n. 350/D, è stata concessa la seguente ricompensa al valor militare «alla memoria» per attività partigiana:

Croce

De Carli don Pietro, nato l'11 agosto 1875 a Guastalla. — Parroco sessantanovenne di Torre Paponi, per avvertire le formazioni partigiane di un rastrellamento tedesco in corso, con coraggio suonava le campane della sua chiesa, mettendo in allarme le formazioni e permettendo così alle stesse lo sganciamento dal nemico, ben sapendo che sarebbe incorso nel pericolo di rappresaglia, la quale si realizzò puntualmente con l'arresto e la morte sul rogo di un fienile di Torre Paponi, dopo che sul suo corpo era stata cosparsa benzina. — Torre Paponi (Imperia), 16 dicembre 1944.

94A8138

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Ravenna ad acquistare un immobile

Con decreto ministeriale 2 dicembre 1994 la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Ravenna viene autorizzata ad acquistare dalla Pia società San Francesco Saverio per le missioni estere, al prezzo di L. 1.229.497.000, il fabbricato denominato «Palazzo Loreta», sito in Ravenna, via Roma n. 89, da destinare all'ampliamento degli uffici camerali.

94A8136

Provvedimenti concernenti società esercenti attività fiduciaria e di revisione

Con decreto in data 1° dicembre 1994 il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha nominato il comitato di sorveglianza della società fiduciaria «Fidinter S.p.a.», con sede legale in Milano, in liquidazione coatta amministrativa, composto dai signori:

Marasco avv. Antonio, nato a Manziana il 5 giugno 1949, in qualità di esperto, avvocato, con funzioni di presidente;

Di Lorenzo dott. Giuseppe, nato a Napoli l'8 settembre 1956, in qualità di esperto, funzionario amministrativo;

Rhodio dott. Marcello, nato a Roma il 28 luglio 1957, in qualità di esperto, collaboratore amministrativo.

Con decreto ministeriale 16 dicembre 1994 è stata modificata l'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende rilasciata alla società Fiduciaria Lombarda S.p.a. con decreto interministeriale 8 luglio 1971, per cambiamento della denominazione sociale in Ge.Fi. Toscana S.p.a., per trasferimento della sede da Milano a San Miniato (Pisa) e per limitazione dell'attività esercitabile alla sola attività di gestione di patrimoni mediante operazioni aventi ad oggetto valori mobiliari ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966, del regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, e della legge 2 gennaio 1991, n. 1.

94A8137

Provvedimenti relativi a concessioni minerarie

Con decreto ministeriale 1° giugno 1994 la concessione della miniera denominata «Torrente Otro» per pirite e minerali di rame ed associati, sita nel territorio dei comuni di Alagna Valsesia e Riva Valdobbia, provincia di Vercelli, è intestata alla società «Veneta Mineraria S.p.a.», con sede in Milano, via Palmanova n. 24.

Con decreto ministeriale 1° giugno 1994 la concessione della miniera denominata «Mud di Mezzo» per feldspati ed associati, sita nel territorio del comune di Alagna Valsesia, provincia di Vercelli, è intestata alla società «Veneta Mineraria S.p.a.», con sede in Milano, via Palmanova n. 24.

Con decreto ministeriale 1° giugno 1994 la società «Mineral & Intertrade Limited», con sede in Lugano, via Sorengo n. 22 - Svizzera, titolare della concessione mineraria denominata «S. Vittore», sita nel territorio dei comuni di Balangero, Corio, Mathi, Coassolo e Lanzo Torinese, provincia di Torino, è dichiarata decaduta dalla concessione stessa.

Con decreto ministeriale 1° luglio 1994 la concessione mineraria per feldspato, mica e caolino denominata «Ciano» nei comuni di Arena e Gerocarne, provincia di Catanzaro, è trasferita ed intestata alla società «Italmineraria» S.r.l., con sede in Milano, viale Giulio Richard n. 1.

94A8165

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di un artificio pirotecnico

Con decreto ministeriale n. 559/C.12704.XV J (554) datata 8 ottobre 1994, l'artificio pirotecnico denominato «Schuttler 3 di colore bianco» che la ditta Parente Giuseppe intende produrre nel proprio stabilimento di Baldissero Torinese (Torino), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quarta categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

94A8131

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 22 dicembre 1994

Dollaro USA	1644,18
ECU	1982,55
Marco tedesco	1041,28
Franco francese	301,44
Lira sterlina	2547,16
Fiorino olandese	930,33
Franco belga	50,680
Peseta spagnola	12,304
Corona danese	265,38
Lira irlandese	2510,01
Dracma greca	6,733
Escudo portoghese	10,125
Dollaro canadese	1177,36
Yen giapponese	16,376
Franco svizzero	1234,83
Scellino austriaco	147,98
Corona norvegese	238,70
Corona svedese	219,33
Marco finlandese	342,11
Dollaro australiano	1275,06

94A8194

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Estinzione della «Fondazione romana Alighiero Panzironi per l'affratellamento fra i popoli», in Roma

Con decreto ministeriale 25 novembre 1994, vistato dalla Ragioneria centrale presso il Ministero per i beni culturali e ambientali, in data 6 dicembre 1994, la «Fondazione romana Alighiero Panzironi per l'affratellamento fra i popoli», con sede in Roma, è stata dichiarata estinta.

94A8135

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Approvazione del nuovo statuto dell'associazione «Consorzio Sibarit associazione produttori ortofrutticoli ed agrumari - Soc. coop. a r.l.», in Corigliano Calabro.

Con decreto ministeriale 21 settembre 1994, n. 91141, è stato approvato il testo del nuovo statuto sociale dell'associazione «Consorzio Sibarit associazione produttori ortofrutticoli ed agrumari - Soc. coop. a r.l.», con sede in Cantinella di Corigliano Calabro (Cosenza), via Nazionale n. 25, fermo restando l'iscrizione avvenuta con nome «Sibarit», al n. 155 dell'elenco nazionale delle organizzazioni dei produttori ortofrutticoli.

94A8162

UNIVERSITÀ DI MODENA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di economia dell'Università di Modena sono vacanti i seguenti posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

«Finanza aziendale» - (Settore disciplinare P02C);

«Economia politica» - (Settore disciplinare P01A).

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

In base all'art. 5, comma 10, della legge n. 537/1993, si potrà procedere al trasferimento solo dopo aver accertato la disponibilità finanziaria sul bilancio dell'Ateneo.

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di ingegneria dell'Università di Modena sono vacanti due posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per la disciplina sottospecificata, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

«Costruzione di macchine» - (Settore disciplinare I08A).

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

In base all'art. 5, comma 10, della legge n. 537/1993, si potrà procedere al trasferimento solo dopo aver accertato la disponibilità finanziaria sul bilancio dell'Ateneo.

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Modena è vacante il posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, per la disciplina sottospecificata, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

«Chimica analitica» - (Settore disciplinare C01A).

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

In base all'art. 5, comma 10, della legge n. 537/1993, si potrà procedere al trasferimento solo dopo aver accertato la disponibilità finanziaria sul bilancio dell'Ateneo.

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Modena sono vacanti due posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per la disciplina sottospecificata, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

«Diritto ecclesiastico» - (Settore disciplinare N12A).

Gli aspiranti al trasferimento ai suddetti posti dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

In base all'art. 5, comma 10, della legge n. 537/1993, si potrà procedere al trasferimento solo dopo aver accertato la disponibilità finanziaria sul bilancio dell'Ateneo.

94A8139

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Modena è vacante il posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per la disciplina sottospecificata, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

«Diritto canonico» - (Settore disciplinare N12X).

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

In base all'art. 5, comma 10, della legge n. 537/1993, si potrà procedere al trasferimento solo dopo aver accertato la disponibilità finanziaria sul bilancio dell'Ateneo.

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di economia dell'Università di Modena sono vacanti due posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

«Organizzazione del lavoro» - (Settore disciplinare P02D);

«Economia aziendale» - (Settore disciplinare P02A).

Gli aspiranti al trasferimento ai suddetti posti dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

In base all'art. 5, comma 10, della legge n. 537/1993, si potrà procedere al trasferimento solo dopo aver accertato la disponibilità finanziaria sul bilancio dell'Ateneo.

94A8140

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Avviso relativo al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 agosto 1994 concernente: «Modificazioni ed integrazioni al provvedimento CIP n. 6/1992». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 186 del 10 agosto 1994).

Nel decreto citato in epigrafe, alla pag. 25, seconda colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, in corrispondenza dell'art. 2, al settimo rigo, dove è scritto: «... la lettera e) dei punti 3 e 4 nonché la lettera *d)* della tabella 1 ...», si legga: «... la lettera e) dei punti 3 e 4 nonché la lettera *e)* della tabella 1 ...».

94A8193

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 12 ottobre 1994, n. 683, recante: «Regolamento recante norme di attuazione dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 20 giugno 1994, n. 396, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 481, concernente disposizioni urgenti per l'attuazione del piano di ristrutturazione del comparto siderurgico». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 292 del 15 dicembre 1994).

L'allegato *D* al decreto ministeriale citato in epigrafe pubblicato alle pagine 8 e 9 della sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, deve intendersi annullato e sostituito dal seguente:

ALLEGATO *D*

Schema di riclassifica del conto economico per la determinazione del Margine di Contribuzione ai costi fissi

(L/mil)	1991	1992	1993
RICAVI			
acciaio			
acciaio 2^ scelta			
laminati a caldo			
laminati a freddo			
profilati vari			
prodotti finiti			
Trasformazioni c/terzi			
Impianti in economia (lavori patrimoniali)			
Variaz. prodotti finiti e semilavorati			
(A) TOTALE PRODUZIONE VALORIZZATA			
COSTI VARIABILI (*)			
(B) Costi materie prime e materiali vari			
acq. mat. prime e semilavorati (al netto di alienazioni al costo originario)			
acquisti materiali di consumo			
acquisti materiali per ricambistica			
var. rimanenze materie prime			
Sub totale (B)			
(C) Costo del lavoro			
manodopera diretta di produzione			
manodopera indiretta di produzione			
Sub totale (C)			
(D) Costi industriali			
energia ed altre utenze (consumi)			
manutenzioni (entro 5% del valore contabile netto)			
costi per trasporti			
altri costi industriali			
Sub Totale (D)			
TOTALE COSTI VARIABILI (B+C+D)			
MARGINE DI CONTRIBUZIONE (A-B-C-D)			
COSTI FISSI			
(E) Costi industriali			
manutenzioni (quota ecced. il 5% del valore contabile netto)			
energia ed altre utenze (minimi contrattuali limitat. alle quote non utilizzate)			
Sub totale (E)			
(F) Costi generali			
costo lavoro indiretto			
spese amministrative e generali			
costi di vendita			
ammortamenti e leasing			
acc. per perdite su crediti			
Sub totale (F)			
TOTALE COSTI FISSI (E+F)			
REDDITO OPERATIVO (A-B-C-D-E-F)			

(*) devono esplicitamente comprendere costi per impianti in economia di importo complessivo pari alla corrispondente voce dei ricavi.

Modalità di determinazione del Margine di Contribuzione ai costi fissi:

se MC > CF	allora	CF = MCCF
se MC = CF	"	CF = MCCF
se MC < CF	"	MC= MCCF

94A8143

Comunicato relativo al decreto-legge 22 dicembre 1994, n. 696, recante: «Interventi urgenti a favore del settore portuale e marittimo» (Decreto-legge pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 298 del 22 dicembre 1994)

All'art. 7, comma 1, del decreto-legge citato in epigrafe, alla pag. 10 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «... in conformità di usi locali, e *dai* contratti collettivi di categoria, ...», si legga: «... in conformità di usi locali e *dei* contratti collettivi di categoria, ...».

94A8195

Comunicato relativo al decreto-legge 22 dicembre 1994, n. 967, recante: «Disposizioni urgenti per il funzionamento delle università» (Decreto-legge pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 298 del 22 dicembre 1994)

Nel titolo del decreto-legge citato in epigrafe, alla pag. 12, prima colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «Decreto-legge 22 dicembre 1994, n. *967*», leggasi: «Decreto-legge 22 dicembre 1994, n. *697*».

94A8196

Avviso relativo al comunicato del Ministero della sanità concernente: «Integrazione al decreto ministeriale 11 ottobre 1994 concernente autorizzazione alla Lega italiana per la lotta contro i tumori, in Milano, ad accettare una eredità». (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 293 del 16 dicembre 1994).

Nel titolo del comunicato citato in epigrafe, alla pag. 35, prima colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «Integrazione al decreto ministeriale 11 ottobre 1994 concernente autorizzazione alla Lega italiana per la lotta contro i tumori, in *Milano*, ad accettare una eredità», si legga: «Integrazione al decreto ministeriale 11 ottobre 1994 concernente autorizzazione alla Lega italiana per la lotta contro i tumori, in *Roma*, ad accettare una eredità».

94A8168

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1994

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1994
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1994 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1994

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . . **L. 357.000**
- semestrale . . . . **L. 195.500**

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale . . . . **L. 65.500**
- semestrale . . . . **L. 46.000**

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale . . . . **L. 200.000**
- semestrale . . . . **L. 109.000**

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . . **L. 65.000**
- semestrale . . . . **L. 45.500**

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale . . . . **L. 199.500**
- semestrale . . . . **L. 108.500**

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale . . . . **L. 687.000**
- semestrale . . . . **L. 379.000**

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000,** *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1994.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	**L. 1.300**
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.300**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	**L. 2.550**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.300**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.400**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.400**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	**L. 124.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.400**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	**L. 81.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo	**L. 7.350**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1994
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	**L. 1.300.000**
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	**L. 1.500**
per ogni 96 pagine successive	**L. 1.500**
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	**L. 4.000**

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	**L. 336.000**
Abbonamento semestrale	**L. 205.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.450**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189